Comune di Sassuolo

P.A.E. Piano delle Attività Estrattive del comune di SASSUOLO

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TESTO COORDINATO

Adottato con deliberazione n. 52 del 18.12.2012

Approvato con deliberazione n. del

ORDINE DEI GEOLOGI REGIONE EMILIA ROMAGNA
MARIALUISA CAMPANINI
Ordine dei Geologi
Emilia-Romagna
SEZ. A
N. 208 ELENCO

Versione adottata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.93 del 25.08.2008
Intesa approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.15 del 10.03.2009
Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 44 del 16.03.2009

Gruppo di lavoro:
Antonella Barbara Munari
Giordano Guidetti
Anna Maria Schiavone, Marialuisa Campani, Raffaele Di Napoli

Variante 2012
Adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 18.12.2012
Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Gruppo di lavoro:
Direttore Settore II: Ing. Giuseppina Mazzarella
Servizio Tutela del Territorio: Ing. Chiara Bezzi, Dott.ssa Marialuisa Campani,
Dott. Raffaele Di Napoli

INDICE

ART. 1. DEFINIZIONI 4
ART. 2. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAE 6
ART. 3. INDIRIZZI STRATEGICI, FINALITA' (D) 6
ART. 4.OGGETTO 7
ART. 5. STRUMENTI DI ATTUAZIONE (D) 7
ART. 6. REVISIONE, VERIFICA E MONITORAGGIO (D) 8
ART. 7. VALIDITA' E MISURE DI SALVAGUARDIA (P) 8
ART. 8. ADEGUAMENTO ALLE VARIANTI DEL PIAE (P) 9
ART. 9. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PAE. ESCLUSIONI (P) 9
ART. 10. VALIDITA' ED EFFICACIA. ESAURIMENTO DELL'EFFICACIA (D) 9
ART. 11. PAE E I PIANI SOVRAORDINATI: PIAE, PTPR E PTCP. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE AD AMBITI ESTRATTIVI (D) 10
ART. 12. CRITERI ED INDIRIZZI DI CARATTERE AMBIENTALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DESTINAZIONI D'USO FINALE (D) 10
ART. 13. CRITERI ED INDIRIZZI DI CARATTERE AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE FINALE E DI RECUPERO. MONITORAGGIO (D) 10
ART. 14. PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (P) 11
ART. 15. GLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE (D) 12
ART. 16. LA DEMOLIZIONE E IL TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE (D) 13
ART. 17. SCHEDE DEL POLO SOVRACOMUNALE N.6 VIA ANCORA E DELL'AMBITO ESTRATTIVO COMUNALE "CA' DEL BOSCO DI SOTTO" (modificato) 13
ART. 18. PRESCRIZIONI SPECIALI 19
ART. 19. MODIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI (D) 19
ART. 20. MODIFICHE ALLE PREVISIONI DELLE QUANTITA' (D) 19
ART. 21. PROFONDITÀ MASSIMA DI ESCAVAZIONE E MONITORAGGIO FALDE (P) 19
ART. 22. CRITERI ED INDIRIZZI PER INDIVIDUARE GLI AMBITI ESTRATTIVI COMUNALI (D) 20
ART. 23. PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DEL PAE E DEGLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE (P) 20
ART. 24. STRUMENTI DI ATTUAZIONE. ACCORDO, CONVENZIONE E AUTORIZZAZIONE (D) 20
ART. 25. PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (D) 21
ART. 26. CAVE ABBANDONATE E NON RECUPERATE (D) 21
ART. 27. TERMINI PER GLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FINALE (D) 22
ART. 28. ATTUAZIONE MEDIANTE ACCORDI E CONVENZIONI. CONTENUTI. CAUZIONE O FIDEJUSSIONE A GARANZIA DEL RECUPERO E DEGLI ALTRI OBBLIGHI (D) 22
ART. 29. DELIMITAZIONE DELL'AREA DI CAVA E PRINCIPALI MISURE DI SICUREZZA (P) 24
ART. 30. MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA (P) 25
ART. 31. UFFICIO CONTROLLI CAVE INTERCOMUNALE 26
ART. 32. SANZIONI (P) 26
ART. 33. ROCCE CONTENENTI AMIANTO-PIETRE VERDI (P) 26
ART. 34. POLIZIA MINERARIA E DI IGIENE AMBIENTALE (P) 27

ART. 35. RESPONSABILE DEI LAVORI E DELLA SICUREZZA (P) 27
ART. 36. COMUNICAZIONI AGLI ENTI PUBBLICI (P) 27
ART. 37. DOCUMENTO SALUTE E SICUREZZA (P) 27
ART. 38. STABILITÀ DEI FRONTI DI SCAVO (P) 28
ART. 39. RISCHI EMERGENTI (P) 28
ART. 40. RETE DI PUNTI QUOTATI (P) 29
ART. 41. MODALITÀ DI COLTIVAZIONE (D) 29
ART. 42. PENDENZA DELLE SCARPATE (D) 30
ART. 43. ALTEZZA DEL FRONTE DI SCAVO (D) 30
ART. 44. PEDATA FINALE DEI GRADONI (D) 31
ART. 45. TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE (D) 31
ART. 46. DISTANZE (P) 32
ART. 47. RISPETTO DELLE ALBERATURE (D) 33
ART. 48. RISPETTO DELLE COSTRUZIONI DI VALORE STORICO, ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE (D) 33
ART. 49. RINVENIMENTI DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO E STORICO (P) 33
ART. 50. RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI (P) 34
ART. 51. TUTELA DELLA RETE VIABILE PUBBLICA (D) 34
ART. 52. CONTENIMENTO DEL RUMORE (P) 35
ART. 53. MATERIALI IDONEI PER LA SISTEMAZIONE FINALE DELLE AREE DI CAVA (D) 35
ART. 54. CONSERVAZIONE DEL TERRENO VEGETALE E DEI MATERIALI DI SCARTO (D) 36
ART. 55. CONTRIBUTO DEI MATERIALI PROVENIENTI DA INTERVENTI IDRAULICI O DI RINATURAZIONE IN AREE DEMANIALI AL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO PROVINCIALE DI INERTI DEL PIAE (P) 37
ART. 56. COMPITI DELLA COMMISSIONE TECNICA INFRAREGIONALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P) 37
ART. 57. NORMA TRANSITORIA E FINALE 37
ALLEGATO 1 - PRESCRIZIONI AMBIENTALI COMUNE DI SASSUOLO 38

ART. 1. DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme e dell'attuazione della pianificazione comunale dell'attività estrattiva, si definiscono i seguenti termini:

a) ATTIVITA' ESTRATTIVA

L'attività estrattiva comprende ogni modificazione dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, diretta alla estrazione, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali appartenenti alla categoria prevista dal terzo comma dell'art. 2 del RD 29 luglio 1927, n. 1443.

b) PROPONENTE

E' il soggetto pubblico o privato che assume l'iniziativa della presentazione: proposta di Accordo ai sensi dell'art. 24 della LR 7/2004, della domanda di autorizzazione e di ogni altra istanza volta all'esercizio dell'attività estrattiva.

c) AUTORITA' COMPETENTE

E' il soggetto pubblico che approva i piani urbanistici e che rilascia le autorizzazioni e assume ogni altra iniziativa (di rilascio di titoli o per l'attività di controllo) prevista dalla normativa in materia di attività estrattiva.

d) PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE: PIAE

Il piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE) costituisce parte del piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 20 del 2000 e ne rappresenta la specificazione per il settore delle attività estrattive. Il PIAE è volto a disciplinare l'attività estrattiva, perseguendo l'obiettivo di contemperare le esigenze produttive del settore con le esigenze di salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e paesistico, individuando il fabbisogno dei diversi materiali con un orizzonte temporale di dieci anni.

e) PIANO COMUNALE ATTIVITA' ESTRATTIVE: PAE

Definisce le scelte in materia di attività estrattive a livello comunale ed è redatto sulla base degli indirizzi strategici, dei criteri generali e delle previsioni specifiche contenute nel PIAE, con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile.

f) POLO

Indica un'area destinata all'attività estrattiva, che manifesta effetti economici, sociali ed ambientali principalmente a livello sovracomunale, effetti che si valutano in relazione ad uno o più dei seguenti elementi: dimensione (estensione territoriale e quantità di materiale estraibile); particolare sensibilità e criticità delle componenti ambientali interessate; particolare rilevanza economica delle risorse estrattive coinvolte. Compete al PIAE la individuazione quantitativa del materiale e la perimetrazione dell'area. Quanto alla definizione quantitativa e limiti dimensionali dei Poli si rinvia alla nota regionale n. 4402 del 10 giugno 1992, la quale fornisce i parametri di riferimento, tuttora validi e condivisi, per definire i poli estrattivi. Nel testo normativo del PIAE sono indicati con il termine "Poli". In particolare sono da considerare POLI:

a) le previsioni estrattive con potenzialità superiore a mc 200.000, che ricadono negli ambiti indicati al terzo comma dell'art. 37 delle norme del Piano Territoriale Paesistico regionale (PTPR) adottato dal consiglio regionale con deliberazione n. 2620 del 29 giugno 1989 e modificata con deliberazione n. 2897 del 30 novembre 1989, attualmente in regime di salvaguardia obbligatoria, fermo restando l'obbligo di dimostrare non altrimenti soddisfacibile lo stimato fabbisogno dei diversi materiali in ambiti territoriali, non oggetto di particolari tutele;
b) le previsioni estrattive con potenzialità anche inferiori a quelle del precedente punto a), che vadano ad interessare materiali con scarsa diffusione sul territorio regionale e/o costituiscano emergenze di carattere ambientale o scientifico riconosciuto;
c) le previsioni estrattive di materiali ad uso industriale con potenzialità anche inferiori a quelle del precedente punto a) che riforniscano industrie di trasformazione ubicate fuori del territorio provinciale;
d) qualsiasi previsione estrattiva avente una potenzialità superiore a m^3 500.000.

g) AMBITO ESTRATTIVO COMUNALE (AEC). A) AMBITO ESTRATTIVO COMUNALE non perimetrato

Indica un obiettivo di quantità assegnato al Comune che deve essere localizzato in zone non tutelate dagli strumenti di pianificazione territoriale sopraordinati. E' un'attività estrattiva che ha valenza solo comunale e pertanto non manifesta effetti economici, sociali ed ambientali a livello sovracomunale. Compete al PAE la perimetrazione dell'area e la individuazione quantitativa del materiale estraibile, fermo restando il limite complessivo assegnato dal

PIAE. Quanto alla definizione quantitativa e limiti dimensionali degli Ambiti si rinvia alla nota regionale n. 4402 del 10 giugno 1992, la quale fornisce i parametri di riferimento, in particolare: la potenzialità estrattiva deve essere inferiore a 500.000 m^3. Nel proseguo del testo normativo dette aree vengono indicate con "ambiti estrattivi comunali".

h) AMBITO ESTRATTIVO COMUNALE (AEC). B) AMBITO ESTRATTIVO COMUNALE perimetrato

Indica un'area destinata ad attività estrattive e perimetrata dal PIAE, in ragione di talune specificità, dettagliate nella nota regionale n. 4402 del 10 giugno 1992. L'attività ha valenza solo comunale e pertanto non manifesta effetti economici, sociali ed ambientali a livello sovracomunale. Quanto alla definizione quantitativa e limiti dimensionali degli Ambiti estrattivi comunali perimetrati si rinvia alla citata nota regionale del 1992, in particolare: la potenzialità estrattiva deve essere inferiore a 200.000 m3. Nel proseguo del testo normativo dette aree vengono indicate con "ambiti estrattivi comunali perimetrati".

i) POTENZIALITA' ESTRATTIVA

E' la quantità di materiale utile per l'uso commerciale o industriale; è escluso dal calcolo il cappellaccio e lo scarto.

j) SISTEMAZIONE FINALE

Indica l'insieme delle opere necessarie al fine del reinserimento dell'area nel contesto territoriale circostante ad attività estrattiva esaurita, che devono essere descritte nel progetto di recupero.

k) SCHEDE MONOGRAFICHE DEI POLI E DEGLI AMBITI ESTRATTIVI COMUNALI PERIMETRATI DAL PIAE

Le schede in relazione ai singoli Poli e agli Ambiti Estrattivi Comunali perimetrati definiscono il perimetro, la quantità massima di materiale estraibile e le prescrizioni da osservare nel corso della fase attuativa del progetto.

l) INDIRIZZI, DIRETTIVE, PRESCRIZIONI

Le Norme del PAE sono riconducibili a tre categorie:

a) (I) Indirizzi. Gli indirizzi costituiscono norme di orientamento per l'attività di pianificazione comunale.
b) (D) Direttive. Le direttive costituiscono norme operative che debbono essere osservate nell'attività di pianificazione, programmazione comunale nonché per gli atti amministrativi regolamentari e attuativi.
c) (P) Prescrizioni. Le prescrizioni costituiscono norme vincolanti, che prevalgono nei confronti di qualsiasi strumento di pianificazione e di attuazione della pianificazione comunale e sono immediatamente vincolanti per i destinatari pubblici e privati.

Accanto al titolo di ogni articolo è indicata una delle categorie sopra descritte; la stessa non è ripetuta nei singoli commi. La sigla è inserita accanto ai singoli commi solo nel caso in cui appartengano ad una diversa categoria rispetto a quella appuntata nel titolo dell'articolo.

m) OPERE DI RECUPERO

Per opere di recupero si intendono sia le attività tese al ripristino dello stato iniziale dei luoghi che gli interventi finalizzati ad una nuova destinazione d'uso del territorio di tipo: naturalistico, produttivo, agricolo a basso impatto ambientale o forestale, urbanistico.

n) MONITORAGGIO

Il monitoraggio è uno strumento che consente di assicurare l'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente e pertanto questo deve essere definito in modo tale da consentire che vengano raccolti tutti i dati relativi agli elementi che la valutazione ambientale ha indicato rilevanti per potenziale vulnerabilità (acqua, polveri, rumore ecc), e deve fornire elementi significativi, aggregabili e confrontabili, capaci di fornire informazioni specifiche in caso di controlli, il tutto secondo una metodologia condivisa con l'ente di controllo.

o) CAVE ABBANDONATE

Sono cave abbandonate: le aree che sono state oggetto di attività estrattiva prima dell'entrata in vigore della LR 17/1991, attività conclusasi da tempo ma che non sono state collaudate e/o non sistemate nei tempi e modi previsti dalla relativa Convenzione o cave autorizzate prima dell'entrata in vigore della LR 17/1991 e che rappresentino per il territorio un elemento di degrado paesaggistico – ambientale o pericolo per la pubblica incolumità.

ART. 2. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAE

1. Il PAE è formato dai seguenti elaborati:
   1.1 Elaborati grafici:
   Tav. n.1 Stato di fatto, scala 1:5.000;
   Tav. n.2 Stato di fatto urbanistico, scala 1:5.000;
   Tav. n.3 Reti tecnologiche, scala 1:5.000;
   Tav. n.4 Indagine geologica e geomorfologica: carta delle unità fisiche di paesaggio, scala 1:5.000;
   Tav. n.5 Carta della soggiacenza della falda, scala 1:5.000;
   Tav. n.6 Stato di progetto, scala 1:5.000;
   1.2 Norme tecniche di attuazione;
   1.3 Relazione tecnica illustrativa.
2. Parte integrante delle presenti norme è il documento allegato e denominato "ALLEGATO 1 – PRESCRIZIONI AMBIENTALI- ARPA".

ART. 3. INDIRIZZI STRATEGICI, FINALITA' (D)

1. Il Piano delle Attività Estrattive del Comune di Sassuolo (di seguito indicato con l'abbreviazione PAE), è strumento di programmazione volto a disciplinare l'attività estrattiva, che comprende ogni modificazione dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali appartenenti alla categoria prevista dal terzo comma dell'art. 2 del RD 29 luglio 1927, n. 1443.
2. Il PAE è disciplinato dalla LR 17/1991, costituisce piano settoriale per le attività estrattive dello strumento urbanistico comunale, ed è predisposto in conformità alla LR 17/1991 e alle prescrizioni contenute nei piani sovraordinati (PIAE; PTCP).
3. Il PAE disciplina le attività estrattive nel territorio di competenza perseguendo l'obiettivo di contemperare le esigenze produttive del settore con le esigenze di salvaguardia e tutela del patrimonio ambientale e paesistico.
4. Il PAE disciplina l'attività estrattiva sulla base delle previsioni quantitative dei diversi materiali contenute nel PIAE.
5. Il PAE nell'esercizio dell'attività di pianificazione detta Indirizzi, Direttive e Prescrizioni, indicando la categoria nel titolo dell'articolo, e dei singoli commi qualora abbiano una loro specificità, attraverso la prima lettera, più precisamente:
   a) **I** Indirizzi. Gli indirizzi costituiscono norme di orientamento per l'attività di pianificazione comunale.
   b) **D** Direttive. Le direttive costituiscono norme operative che debbono essere osservate nell'attività di pianificazione, programmazione comunale nonché per gli atti amministrativi regolamentari.
   c) **P** Prescrizioni Le prescrizioni costituiscono norme vincolanti, che prevalgono automaticamente nei confronti di qualsiasi strumento di pianificazione, di attuazione della pianificazione comunale e sono immediatamente precettive per i destinatari.
6. Il PAE assume e attua gli indirizzi strategici del PIAE, in particolare:
   a) L'ottimizzazione dell'utilizzo e/o recupero di materiali provenienti da attività estrattiva o da altre attività non disciplinate dalla LR 17/91;
   b) la tutela del patrimonio ambientale e paesistico del territorio attraverso l'analisi dei fattori di maggiore vulnerabilità/sensibilità;
   c) la gestione delle attività estrattive secondo principi di riduzione delle pressioni ambientali, di contenimento e mitigazione degli impatti inevitabili, di adozione di interventi compensativi e di valorizzazione del territorio;
   d) la valorizzazione dell'ambiente, privilegiando la sistemazione finale ad uso naturalistico, destinazione definita ai sensi degli art 19, 4 comma, e 27, 5 comma, del PTCP adottato nel 2008. Nello specifico la Provincia fissa l'obiettivo di destinare ad uso naturalistico almeno il 50% delle aree estrattive di pianura, la cui individuazione è demandata agli strumenti attuativi di competenza comunale. In coerenza con le azioni predisposte dall'Amministrazione Provinciale per l'attuazione del Protocollo di Kyoto, almeno il 40% delle aree da destinare a uso naturalistico deve prevedere la realizzazione di boschi.
7. Il PAE, sulla base degli indirizzi strategici e degli approfondimenti contenuti negli studi e approfondimenti di carattere ambientale, attua le linee generali di pianificazione contenute nel PIAE, in particolare:
   a) la classificazione del territorio ai fini della pianificazione comunale dell'attività estrattiva;
   b) i criteri e le metodologie per la coltivazione e la sistemazione finale delle cave e per il recupero di quelle abbandonate e non coltivate;

c) le possibili destinazioni finali delle aree di cava;
d) le modalità per la fase di attuazione e, in particolare, specifica gli strumenti e le procedure per la pianificazione comunale e per la formazione ed approvazione degli strumenti attuativi a scala comunale;
e) i criteri per la localizzazione o dismissione degli impianti di lavorazione e trasformazione in relazione alla loro compatibilità ambientale.

ART. 4.OGGETTO

1. Il Piano Comunale delle Attività Estrattive definisce le scelte in materia di attività estrattive ed è redatto sulla base degli indirizzi strategici, dei criteri generali e delle previsioni specifiche contenute nel PIAE, con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile.
2. Il PAE definisce nel dettaglio i seguenti elementi:
    1) il perimetro del polo 6 e dell'AEC, nonché i quantitativi massimi estraibili ed autorizzabili;
    2) la viabilità principale è contenuta nella cartografia dello stato di fatto e di progetto, mentre la viabilità da utilizzare per il trasporto dei materiali agli impianti di trasformazione, nonché ai luoghi di utilizzo, i principali percorsi utilizzabili, se individuabili, per le grandi infrastrutture o di siti di utilizzo in natura, deve essere concordata con i soggetti competenti in materia ambientale, nella fase di definizione dell'Accordo e nelle successive Convenzioni;
    3) il programma temporale delle attività estrattive, attraverso il Piano Particolareggiato, completato con l'individuazione degli eventuali lotti e sub comparti di intervento nel rispetto dei quantitativi indicati dal PIAE, da individuare garantendo una ordinata e funzionale prosecuzione dei lavori di sistemazione e recupero finale;
    4) le destinazioni d'uso finali delle aree oggetto di attività estrattive, demandando eventualmente all'Accordo (art. 24 della LR 7/2004) la specificazione di taluni profili di carattere urbanistico (ad es. nel caso abbia i contenuti dei PP); in tal caso l'Accordo, prima dell'approvazione deve essere inviato ai soggetti interessati per l'acquisizione del parere (ARPA, Autorità di Bacino, USL, ecc.). Detti pareri non sono necessari se l'Accordo abbia oggetti diversi (ad es: individuazione opere compensative, individuazione fasi coltivazione, tempi di ultimazione delle fasi,ripartizione nel tempo delle quantità assegnate, ecc.).
    5) le modalità di gestione dell'attività estrattiva e le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili;
    6) le previsioni del PAE si attuano attraverso intervento diretto, previa approvazione dell'Accordo disciplinato dall'art. 24 della LR 7/2004.
3. Il PAE individua i comparti estrattivi, adottando quale criterio metodologico di riferimento la funzionalità e la valorizzazione ambientale dell'intero polo.
4. Il PAE non prevede specifiche aree destinate allo stoccaggio di materiali inerti alternativi e/o sostitutivi ai materiali di cava pregiati, il cui utilizzo, in quantità idonee, deve essere previsto per la realizzazione di infrastrutture sul territorio provinciale.
5. Il PAE, sulla base degli indirizzi strategici e dei criteri generali di pianificazione sopra descritti e della quantificazione contenuta nel PIAE, disciplina i seguenti aspetti:
    a) i tempi e le modalità di verifica delle previsioni dell'attività estrattiva contenute nel medesimo Piano;
    b) le modalità di attuazione e specificazione alle norme contenute nel PIAE, PTR e PTCP;
    c) le prescrizioni alle quali si devono conformare gli accordi con i privati e le autorizzazioni all'estrazione in attuazione al PAE comunale.
6. Il PAE, attraverso il Piano Particolareggiato, nello specificare le modalità di recupero e le destinazioni finali delle aree di cava, ha assunto l'indicazione progettuale di privilegiare il recupero naturalistico e ricreativo.

ART. 5. STRUMENTI DI ATTUAZIONE (D)

1. Il PAE è strumento di attuazione delle previsioni del PIAE e ne riporta i contenuti riferiti al territorio di competenza e disciplina gli aspetti obbligatori, in quanto non delegabili agli strumenti di attuazione (Accordi e Autorizzazione).
2. Il PAE indica per il Polo 6 e l'Ambito Cà del Bosco di sotto le modalità attuative, privilegiando la conclusione degli Accordi con i privati, ai sensi dell'art. 24 della LR 7/2004.
3. Successivamente all'approvazione del PAE il Comune si impegna a dare attuazione alle previsioni contenute nel medesimo Piano, con proprie iniziative volte alla definizione degli Accordi (art. 24 LR 7/2004) avendo a riferimento il principio della perequazione, ai sensi dell'art. 7 della LR 20/2000, conformandolo alle peculiarità della materia in esame.

4. Successivamente all'approvazione dell'Accordo di cui al precedente comma, il privato può presentare il Piano di Coltivazione unitamente al progetto di recupero e sistemazione finale, soggetto a rilascio di autorizzazione ai sensi della LR 17/1991, previa sottoscrizione della relativa Convenzione, come meglio descritto nell'art. 24.
5. Il progetto di coltivazione è soggetto alla disciplina di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente al momento della sua presentazione, in particolare alla LR 9/1999 e successive modifiche ed integrazioni ed al recente D. Lgs. 117/2008.
6. Conservano piena validità gli Accordi e le Convenzioni già sottoscritti tra l'Amministrazione e privati in conformità al previgente PIAE, indicati con carattere ricognitivo nelle relative schede monografiche.
7. Il Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica del Polo n. 6, approvato con delibera di CC n. 86 del 10.07.2001prima della pubblicazione sul BURER della delibera di approvazione del PIAE, può essere oggetto di varianti mediante la definizione dell'Accordo di cui alla LR 7/2004, anche quando il PAE (previgente al PIAE) prevede la predisposizione del Piano Particolareggiato. L'Accordo sostituisce il Piano Particolareggiato e deve pertanto assumerne anche i contenuti.
8. (P) Il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 11 e seguenti della LR 17/1991 è condizionato dalla verifica che il soggetto richiedente non sia inadempiente rispetto agli obblighi assunti con precedenti Accordi / Convenzioni o contenuti in precedenti Autorizzazioni.
9. (P) L'autorizzazione ha validità limitata nel tempo, con la possibilità per il Comune di prevedere una durata di norma non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni. Prima della scadenza il titolare può chiedere la proroga dell'autorizzazione, di un periodo ulteriore massimo di 1 anno. La domanda di proroga è disciplinata dall'art. 15 della LR 17/1991.

ART. 6. REVISIONE, VERIFICA E MONITORAGGIO (D)

1. Il PAE è soggetto a verifica generale ogni 10 anni ai sensi dell'art. 6 della LR 17/1991.
2. Il PAE è assoggetto a verifica e a monitoraggio al fine di verificarne l'attuazione e fornire alla Provincia elementi utili per eventuali modifiche alla programmazione di livello sovracomunale.
3. Il Comune fornisce alla Provincia i dati necessari ai fini del monitoraggio continuo dello stato di attuazione del PIAE. In particolare:
   a) l'invio annuale dei dati significativi dell'attuazione delle previsioni del PAE;
   b) ogni dato rilevante circa l'andamento dei fabbisogni e la dinamica dell'offerta;
   c) lo stato della pianificazione comunale unitamente agli Accordi approvati;
   d) il rispetto delle prescrizioni impartite in sede di valutazione di impatto ambientale;
   e) eventuali proposte.

ART. 7. VALIDITA' E MISURE DI SALVAGUARDIA (P)

1. Il PAE entra in vigore il giorno di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURER. Le preclusioni rispetto all'approvazione di altri strumenti e le misure di salvaguardia sono definite dall'art. 6 delle NTA del PIAE a cui si rinvia.
2. (D) Il PAE o lo strumento urbanistico generale (PSC-POC) possono assentire altri usi purché transitori o temporanei ed autorizzabili nel periodo che precede l'attività estrattiva. Anche in assenza di una specifica previsione nel PAE, il Comune, in conformità allo strumento urbanistico generale, può autorizzare usi temporanei delle aree interessate dall'attività estrattiva, purché non creino un pregiudizio o un aggravio nei tempi di avvio dell'attività o di natura economica.
3. Nei casi di cui al precedente comma, il Comune deve espressamente indicare un termine di validità dell'atto comunque denominato legittimante l'esercizio di una diversa attività. Nell'atto il Comune, quindi, deve specificare che la cessazione dell'uso diverso da quello estrattivo deve avvenire:
   a) alla data espressamente indicata, fatta salva la concessione di proroga;
   b) o nei termini indicati in un successivo atto con cui il Comune comunica il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.
4. L'efficacia del PAE non preclude la prosecuzione delle attività legittimamente in essere; laddove queste siano soggette ad autorizzazioni le medesime possono essere oggetto di proroga purché non comportino un pregiudizio nei tempi di avvio dell'attività estrattiva o di natura economica
5. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi non si applicano al Piano Particolareggiato del Polo estrattivo n.6 "Via Ancora", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.86 del 10.07.2001, al Progetto di Attuazione del

Piano Particolareggiato del Polo estrattivo n.6 "Via Ancora", approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.207 del 28.10.2003, alla "Convenzione per l'attuazione da parte di soggetti privati del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica denominato "Polo estrattivo n.6 – "Via Ancora" (registrata presso l'ufficio delle entrate di Sassuolo il 21.07.2004 aln.100024 serie 2) e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stipula di convenzioni ed al rilascio di autorizzazioni, ai sensi della LR 17/1991, per l'attuazione del Piano Particolareggiato e del Progetto di Attuazione sopraccitati.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si rimanda alla disciplina del PIAE.

ART. 8. ADEGUAMENTO ALLE VARIANTI DEL PIAE (P)

1. Il Comune è tenuto ad adeguarsi alle future varianti del PIAE secondo le modalità stabilite dall'art. 9 della LR 17/1991.
2. In caso di mancato rispetto da parte del Comune dei termini di cui al precedente comma 1, la Provincia deve procedere ai sensi del comma 3 dell'art. 9 della LR 17/1991.

ART. 9. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PAE. ESCLUSIONI (P)

1. Compete al PAE ed agli Accordi la disciplina dell'attività estrattiva. L'attività estrattiva è consentita esclusivamente nelle aree individuate dai Piani delle attività estrattive (PIAE e PAE).
2. E' vietata l'attività estrattiva al di fuori degli ambiti territoriali pianificati dal PAE.
3. Rientra nella definizione di attività estrattiva ogni modificazione dello stato fisico del suolo e del sottosuolo, diretta alla estrazione, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali appartenenti alla categoria prevista dal terzo comma dell'art. 2 del RD 29 luglio 1927, n. 1443. Ai fini del calcolo dei volumi, non sono da computare i materiali estratti all'interno del Polo o Ambito nelle opere di mera risagomatura dei fronti e dei fondi delle cave e con il riutilizzo dei materiali stessi interamente all'interno delle medesime aree per la realizzazione di progetti di carattere ambientale (bacini a basso impatto, casse espansione, progetti di rinaturalizzazione ecc) in conformità all'Accordo e al progetto di sistemazione finale assentito. Il progetto di coltivazione e quello di sistemazione devono ridurre al minimo il volume dei materiali da risagomatura e prevedere specifiche modalità di controllo delle fasi di passaggio tra l'attività di coltivazione e quella di sistemazione
4. Il requisito della commercializzazione si configura sempre quando il soggetto che esercita l'attività estrattiva possegga la qualità di imprenditore (art. 2082 c.c.). Non assume rilievo la diversa qualificazione data all'attività estrattiva unilateralmente dal soggetto privato (ad esempio nelle condizioni negoziali, non destinazione alla vendita, gratuità della cessione, donazione, ecc.).
5. L'attività estrattiva non è assoggettata alla disciplina della LR 17/1991 e alle presenti Norme quando l'estrazione di materiali avvenga in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
   a) l'attività estrattiva sia accessoria e marginale rispetto ad altra attività principale, quest'ultima assentita in base a specifico titolo legittimante l'attività (edilizia, sistemazione fronti franosi , ecc) o Accordo;
   b) l'attività avvenga in un'area non soggetta a previsioni del PIAE o del PAE o in area di cava già collaudata anche parzialmente e pertanto uscita dall'ambito di efficacia del PIAE.
6. Non sono soggette alla disciplina della LR 17/1991 e alle presenti Norme le attività estrattive espressamente escluse da una disposizione di legge regionale o statale.
7. Il PAE non disciplina gli interventi da realizzare nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale, lacuale e marittimo.

ART. 10. VALIDITA' ED EFFICACIA. ESAURIMENTO DELL'EFFICACIA (D)

1. Il PAE resta valido ed efficace sino alla approvazione del successivo piano e tenuto conto dell'obbligo di adeguamento alle varianti del PIAE in conformità a quanto previsto al precedente art. 8.
2. Il PAE disciplina l'attività estrattiva, un uso del territorio oggettivamente transitorio e a termine, che deve esaurirsi entro il termine fissato nel Piano Particolareggiato, mediante il ripristino e la completa attuazione del progetto di sistemazione finale.
3. Le previsioni del PAE si esauriscono con l'escavazione della quantità massima consentita dal PIAE. Le previsioni del PAE per i volumi residui si attuano attraverso il susseguirsi di alcune fasi disciplinate dalla legge: sottoscrizione dell'Accordo ai sensi dell'art. 24 della LR 7/2004; rilascio autorizzazione all'esercizio previa sottoscrizione della Convenzione; collaudo di regolare recupero e sistemazione dell'area; rilascio fidejussione.

4. L'efficacia del PAE in relazione al Polo 6 (o parti funzionalmente autonome: comparti) e all'AEC, deve ritenersi definitivamente esaurita, con la conseguente estromissione dell'area dalla disciplina del PAE, solo a conclusione dell'iter amministrativo di collaudo, che si concretizza con la redazione di apposito verbale e con l'ulteriore atto di svincolo totale o parziale della relativa garanzia fidejussoria di cui al successivo art. 27.
5. Gli usi ammessi nell'area successivamente al rilascio del collaudo sono disciplinati dal progetto di recupero e dalle norme dello strumento urbanistico generale del Comune (PRG / PSC-POC).
6. Lo strumento di raccordo tra l'attività estrattiva e gli usi post cava è il progetto di recupero. Il progetto di recupero dell'area deve avere a riferimento le destinazioni post – cava previste dal PAE.
7. Il PAE definisce la destinazione di una parte del territorio ed è quindi parte integrante dello strumento urbanistico generale (PSC-POC). Compete al Comune la definizione dell'uso post cava dei suoli in conformità al PTCP e previa attenta valutazione degli impatti ambientali (D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni). Qualora lo strumento urbanistico generale introduca nuove prescrizioni riferite agli usi post-cava, queste per costituire altresì variante specifica del PAE e devono essere assunte anche in conformità alla disciplina contenuta nel PAE (variante) e nella LR 17/91.
8. Solo dopo il rilascio del certificato di collaudo l'area esce dall'ambito di efficacia del PAE; sino alla fase di collaudo per apportare modifiche alle destinazioni e usi finali dell'area occorre procedere mediante variante al PAE e successiva variante al Progetto di recupero. E' altresì necessario procedere alla modifica del PIAE qualora il diverso uso sia in contrasto con una prescrizione dello strumento provinciale.
9. Successivamente alla formalizzazione del collaudo dell'area (polo/AEC) è possibile, senza incontrare limiti nel PIAE/PAE, modificare la destinazione e gli usi dell'area unicamente mediante l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali (PRG/PSC-POC) in conformità al PTCP.

ART. 11. PAE E I PIANI SOVRAORDINATI: PIAE, PTPR E PTCP. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE AD AMBITI ESTRATTIVI (D)

1. Il PAE è piano di settore dello strumento urbanistico comunale e di attuazione del PIAE e deve pertanto conformarsi al medesimo piano provinciale, nonché al PTCP. Il PTCP trova applicazione nella materia estrattiva in ragione dei rinvii contenuti nel PIAE e in relazione ai profili non disciplinati dal PIAE medesimo.
2. La perimetrazione del Polo 6 nelle schede monografiche del PIAE e non può essere modificata dalla pianificazione comunale se non mediante variante al medesimo PIAE, fatte salve le sole modifiche di cui ai successivi artt. 18 e 19 delle Norme del PIAE.

ART. 12. CRITERI ED INDIRIZZI DI CARATTERE AMBIENTALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DESTINAZIONI D'USO FINALE (D)

1. Il Comune col PAE, in relazione alla definizione degli obiettivi strategici, di cui al precedente art. 3, ha impartito le direttive per dare attuazione e specificazione alle norme contenute nel PIAE, PTR e PTCP.
2. Il Comune col PAE, individua con prescrizioni (P) la destinazione finale in conformità alle direttive o prescrizioni contenute rispettivamente nell'art. 11 PIAE e nel PTCP attraverso l'art. 17 delle presenti Norme.
3. Il progettista, nell'individuazione della destinazione d'uso finale delle cave, nell'elaborazione del piano di coltivazione e del progetto di recupero deve attenersi: alle direttive contenute nel PIAE; alle prescrizioni del PAE; alle prescrizioni del PTCP vigente al momento dell'esame del progetto.
4. Qualora l'attività estrattiva venga ad interessare aree tutelate dal Testo Unico dei beni culturali ed ambientali i proponenti devono acquisire preventivamente le necessarie autorizzazioni ai sensi del D. Lgs 42/2004 ss mm ii.

ART. 13. CRITERI ED INDIRIZZI DI CARATTERE AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI SISTEMAZIONE FINALE E DI RECUPERO. MONITORAGGIO (D)

1. Il PAE indica con prescrizioni (P) per il Polo 6 e l'Ambito Cà del Bosco di sotto gli elementi essenziali delle modalità di recupero e sistemazione finale dell'area di cava in conformità alle direttive del PIAE e, qualora più puntuali o restrittive, del PTCP.
2. Le prescrizioni del PAE devono essere sviluppate nell'Accordo previsto all'art. 24 della LR 7/2004 e attuate col progetto di recupero, la cui approvazione è di competenza del Comune.
3. Il progetto di sistemazione finale delle aree di cava deve essere redatto assumendo a riferimento le indicazioni riportate nel manuale teorico-pratico "Il recupero e la riqualificazione ambientale delle cave in Emilia Romagna"

edito dalla Regione Emilia Romagna nel 2003 e delle "Indicazioni preliminari per il recupero delle cave a cielo aperto e delle discariche di inerti di risulta" redatte (Nov. 1992), per conto del Ministero dell'Ambiente dalla Commissione per la VIA.

4. Per opere di recupero si intendono sia le attività tese al ripristino dello stato iniziale dei luoghi che gli interventi finalizzati ad una nuova destinazione d'uso del territorio di tipo: naturalistico, produttivo, agricolo a basso impatto ambientale o forestale, urbanistico.
5. Nel progetto di recupero devono essere esaminati e devono trovare soluzione diversi aspetti:
   a. attuare azioni per migliorare dal punto di vista ambientale l'area oggetto di escavazione attraverso interventi che producano un assetto finale equilibrato dal punto di vista ecosistemico e paesaggistico, perseguendo l'obiettivo di prevedere che almeno il 50% delle superfici delle aree destinate ad attività estrattiva vengano destinate a ripristino naturalistico e di questa parte almeno il 40% a bosco;
   b. verificare la sostenibilità anche dal punto di vista finanziario delle opere realizzate col progetto di recupero e sistemazione finale, con l'individuazione del gestore e delle risorse necessarie. Nel caso di opere in cui sia prevista la cessione al Comune o ad altro ente pubblico (aree naturalistiche, bacini a basso impatto ecc) occorre che la medesima opera sia prevista da un programma di settore approvato o abbia già un soggetto che ne possa assumere la gestione;
   c. le modalità per ripristinare, ove non diversamente previsto, lo stato del suolo allo stato precedente l'inizio della coltivazione;
   d. conformarsi alle destinazioni post-cava previste dal PRG / PSC – POC o altri strumenti urbanistici di settore comunali o provinciali.
6. Il progetto di ritombamento, poiché non è totale del vuoto di cava, deve essere orientato alla costruzione di forme morfologiche esistenti in natura e riconoscibili nel territorio provinciale.
7. Le modalità del recupero devono favorire assetti che prevedano la ricostruzione di manti vegetali, utilizzando per quanto possibile tecniche di ingegneria naturalistica, e comunque cercando di utilizzare e accelerare i processi naturali stessi.
8. Le modalità di intervento per la sistemazione finale devono comunque attenersi alle seguenti direttive:
   a. nella piantumazione devono impiegarsi specie autoctone, che devono provenire da vivaio "locale", oppure opportunamente cartellinate se provenienti da altri vivai, come previsto dalla normativa regionale di riferimento;
   b. nei programmi di difesa delle piante da parassiti animali, parassiti vegetali e crittogame devono essere impiegati prodotti e tecniche di difesa biologica;
   c. il miglioramento delle condizioni di intervento va ricercato sia nelle modifiche della morfologia (abbattimento delle pendenze) che del suolo (riporto di terreno vegetale e di inerti a granulometria fine, limo e argilla, con percentuali superiori al 20%);
   d. una particolare attenzione va posta allo scotico, stoccaggio e riutilizzo del terreno vegetale; la programmazione di questi movimenti di terra deve avvenire evitando che l'humus vada disperso e messo a discarica o che venga stoccato per tempi molto lunghi prima di un suo riutilizzo; tutto ciò al fine di evitare il deterioramento delle sue caratteristiche pedologiche ad opera degli agenti meteorici (piogge dilavanti, ecc.);
   e. per quanto riguarda le tecniche di ingegneria naturalistica da adottare va data preferenza a idrosemine con specie floristiche autoctone e a semplici messe a dimora di alberi e arbusti;
   f. altre soluzioni quali palificate vive, viminate e biostuoie, impianto di alberi adulti, tecniche di rivestimento vegetativo su roccia a media e forte pendenza (reti zincate in abbinamento con stuoie, geogriglie, ecc.), tecniche di invecchiamento artificiale dei fronti rocciosi e strutture di sostegno (muri, terre armate, ecc.) devono essere valutate in relazione alle specifiche condizioni morfologiche che possano emergere.

ART. 14. PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (P)

1. Le attività estrattive sono soggette alle prescrizioni indicate da ARPA e dettagliate nell'allegato alle presenti NORME, denominato "ALLEGATO 1 – PRESCRIZIONI AMBIENTALI -ARPA".
2. Le prescrizioni sopra indicate o comunque assunte in conformità al PTCP vigente e a quello adottato nel 2008 e in relazione ai pareri ARPA, alla Valutazione d'Incidenza e ad ogni altro atto di carattere ambientale - se diverse da quelle che derivano da disposizione statale e regionale ed immediatamente efficaci - sono vincolanti solamente in relazione alle previsioni di aree e volumi non già oggetto di pronuncia in una precedente fase di attuazione (PAE, Accordi, art. 24 LR 7/2004, Convenzioni ecc) e prima dell'approvazione del PIAE 2008. Le prescrizioni inoltre possono essere specificate, nel caso anche modificate, sulla base di una valutazione più puntuale in sede di

Accordo e di esame del progetto di coltivazione. In tali fasi deve essere attuato il protocollo di cui all'art. 13, comma 14, delle NTA del PIAE. Inoltre l'attività estrattiva deve conformarsi al D. Lgs 117/2008, nei limiti previsti dal medesimo Decreto, che detta norma anche in materia di controlli e monitoraggio.

3. Il Comune assicura il monitoraggio costante dell'attività e delle specifiche emergenze ambientali evidenziate nel corso delle Valutazioni di impatto ambientale o di rapporto Ambientale, prevedendo in ogni fase del procedimento le modalità di monitoraggio e di controllo ambientale. Il piano di coltivazione deve specificare le modalità con cui deve essere effettuato monitoraggio. Il monitoraggio è strumento fondamentale per assicurare l'interesse pubblico (tutela salute, incolumità, tutela ambiente ecc) mediante il controllo costante delle specifiche emergenze ambientali evidenziate nel corso delle Valutazioni di impatto ambientale o di rapporto Ambientale.
4. Nell'accordo di cui alla LR 7/2004 e nella convenzione, di cui all'art. 12 della LR 17/91, e in ogni altro atto del procedimento deve essere disciplinato l'obbligo posto in capo al richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di attuare un piano di monitoraggio ambientale e di controllo dei dati relativi alla rete di monitoraggio.
5. Al fine di assicurare il monitoraggio e il controllo deve essere prevista in capo alla ditta la prestazione di specifiche garanzie finanziarie.
6. Le specifiche tecniche del monitoraggio ambientale devono conformarsi al protocollo sottoscritto da ARPA e Provincia di Modena, ed in ogni caso a quelle specificate da ARPA in sede di esame dell'Accordo, quando previsto dalle presenti norme, e in ogni altro caso in relazione al progetto di coltivazione in sede di VIA in conformità alla LR 9/1999.
7. I contenuti del piano di monitoraggio per ogni cava sono indicati dal Comune in relazione alle criticità riscontrate in sede di rilascio dell'autorizzazione e sulla base delle prescrizioni impartite da ARPA.
8. I risultati del monitoraggio devono essere inviati a cura del titolare dell'autorizzazione al Comune, alla Provincia e ad Arpa.
9. Il Piano di monitoraggio può essere integrato o modificato su richiesta del Comune o della Provincia in seguito all'aggiornamento del quadro analitico che si verrà progressivamente a delineare, anche in relazione ad eventuali situazioni critiche riscontrate.
10. Il Comune deve verificare l'attivazione del sistema di monitoraggio della falda.
11. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad effettuare almeno 4 campionamenti annuali le cui analisi devono essere trasmesse entro 30 giorni dal rilievo a Comune, Provincia ed ARPA.
12. La quota a cui deve essere riportato il fondo cava, al termine dell'intervento di recupero, non potrà essere inferiore alla quota della massima escursione della falda registrata nell'ultimo decennio aumentata di 2 m.
13. Nel caso la ditta titolare dell'autorizzazione ometta di effettuare i monitoraggi richiesti dal Comune e/o di trasmettere i dati e l'omissione o ritardo si ripeta nonostante formale diffida, tale comportamento, in quanto disciplinato sia dall'art. 15 e sia dall'art. 17 della LR 17/1991, deve essere valutato anche ai fini dell'assunzione di provvedimenti di sospensione dell'esercizio dell'attività, o revoca o decadenza dell'autorizzazione e per l'applicazione di sanzioni pecuniarie di cui all'art. 22 della LR 17/1991.
14. Verrà mantenuta attiva ed eventualmente integrata la rete di monitoraggio esistente, adeguando il profilo analitico e le frequenze di campionamento in accordo con gli Enti competenti.
15. Il Comune deve inoltre attuare il Protocollo Tecnico di cui al precedente comma 6 che fornirà altresì prescrizioni tecniche circa i contenuti e le modalità di applicazione del D. Lgs 30 maggio 2008 n. 117

ART. 15. GLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE (D)

1. Il PAE ha recepito il PIAE, in particolare le prescrizioni indicano i criteri e le condizioni generali per l'insediamento di impianti di prima lavorazione e di trasformazione e dei relativi fabbricati nelle aree destinate ad attività estrattive.
2. Il PAE del Comune di Sassuolo non prevede la possibilità di insediamento nelle aree destinate ad attività estrattive di impianti fissi di trasformazione, lavorazione e impianti produttivi connessi alla trasformazione dei materiali estratti e alla produzione di materiali.
3. L'impianto di prima lavorazione e/o di trasformazione insediato all'interno del polo 6 deve essere demolito a conclusione dell'attività estrattiva e, in ogni caso, prima del collaudo.
4. Gli accordi e le convenzioni devono contenere procedure di controllo e verifica dell'effettivo rispetto degli obblighi connessi alla demolizione o trasferimento, nonché clausole di garanzia.
5. Gli impianti di trasformazione esistenti devono rispettare le norme in materia di risparmio idrico, gestione acque di raccolta (delibera GR 286/2005 e 1860/2006), di sicurezza (D. Lgs 624/96) e devono essere dotati di sistemi di riciclaggio delle acque impiegate nei processi produttivi.

6. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti norme si applicano le Norme del PIAE.

ART. 16. LA DEMOLIZIONE E IL TRASFERIMENTO DEGLI IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE (D)

1. Il PAE, in conformità al PIAE, assume quale obiettivo strategico di qualificazione ambientale la demolizione degli impianti esistenti in aree individuate dal PIAE o dal PAE come inidonee. (P) Nella scheda del polo sono individuati gli impianti ritenuti incompatibili.
2. Il Comune ha assunto l'impegno tramite accordo con i privati di assicurare, attraverso la introduzione nei provvedimenti amministrativi di particolari condizioni, la demolizione o il trasferimento degli impianti di prima lavorazione e/o produttivi.
3. (P) I soggetti che si rendono inadempienti, e qualora l'inadempimento attenga al mancato rispetto anche solamente ad uno degli obblighi previsti direttamente dal PAE o contenuti nell'accordo, non possono ottenere il rilascio di nuove autorizzazioni sino a quando non venga a cessare la situazione di inadempimento.
4. (P) E' condizione per il rilascio di ulteriori autorizzazioni per nuove quantità di materiale o per la proroga delle medesime autorizzazioni, il corretto adempimento degli obblighi assunti con gli Accordi / Convenzioni già sottoscritte e che afferiscono al rispetto delle norme in materia di uso del territorio, recupero e tutela ambientale. Le autorizzazioni rilasciate in violazione del presente obbligo sono illegittime e annullabili ad opera della stessa Amministrazione. Il relativo procedimento di riesame può essere attivato da chiunque, posto che chiunque ha legittimazione ad agire per la tutela dell'Ambiente.
5. Le modalità dello smantellamento e del trasferimento dell'impianto sono disciplinate dalla Convenzione di Piano Particolareggiato, dall'Accordo e/o nell'Autorizzazione e relativa Convenzione; il progetto di recupero deve prevedere lo smantellamento degli impianti e dei fabbricati realizzati in funzione / connessione dell'attività estrattiva.
6. Gli Accordi e le Convenzioni devono contenere le procedure di controllo e di verifica dell'effettivo rispetto degli obblighi connessi al trasferimento, nonché la prestazione di idonea garanzia fidejussoria, e la specificazione delle relative clausole di decadenza dell'autorizzazione, le cause che comportano le sospensive dell'attività e le clausole sanzionatorie correlate all'inadempimento dell'obbligo di demolizione o trasferimento degli impianti. Resta salvo il potere sanzionatorio di natura autoritativa del Comune in relazione a fatti non indicati nella Convenzione / Accordo e disciplinati dalla legislazione statale e regionale e dalle presenti Norme.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si rinvia alle norme del PIAE

ART. 17. SCHEDE DEL POLO SOVRACOMUNALE N.6 VIA ANCORA E DELL'AMBITO ESTRATTIVO COMUNALE "CA' DEL BOSCO DI SOTTO"

1. SCHEDA PARTICOLAREGGIATA POLO SOVRACOMUNALE N.6 VIA ANCORA

Il PAE recepisce il PIAE definendo i seguenti elementi:

TIPOLOGIA DI POLO

Polo esistente riproposto nella pianificazione delle attività estrattive al solo scopo di esaurirne le potenzialità e completare il recupero dell'area

LITOLOGIA DEL GIACIMENTO

Sabbia e ghiaia di provenienza alluvionale

FORMAZIONI GEOLOGICHE INTERESSATE

Regione Emilia Romagna - Carta geologica d'Italia 2005:
AES 8 a - Unità di Modena – Ghiaie sabbiose di piana alluvionale
Comune di Sassuolo – Indagine geologica e geomorfologica: carta delle unità del Paesaggio allegata al PSC vigente: Unità di Vignola

COMUNI INTERESSATI

Unita' Estrattiva di Formigine
Unita' Estrattiva di Sassuolo

LOCALITA'

Via Ancora – Strada Provinciale n.15 di Magreta
Sezioni C. T. R. : 201140 – 219020

QUOTE
Quota min. e quota max. del piano campagna in m s.l.m.: 60 - 100 m s.l.m.

CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE
L'area, posta a valle dei primi rilievi collinari, è situata in destra orografica del F. Secchia quest'ultimo, inoltre, ne delimita il confine ovest. Il Polo si sviluppa verso nord per circa 5 Km a partire dalla zona apicale della conoide dove prevalgono i sedimenti grossolani (ghiaie e sabbie) con matrice sabbioso-limosa. Tali depositi costituiscono un'unica bancata ghiaiosa indifferenziata, il cui spessore può raggiungere l'ordine degli 80-100 m. Da un punto di vista stratigrafico il tetto delle ghiaie si approfondisce in direzione nord. Le sezioni litologiche hanno evidenziato la continuità areale (verticale ed orizzontale) dei depositi ghiaiosi.
L'idrografia superficiale è caratterizzata, oltre che dal F. Secchia, dalla presenza ad est del T. Fossa di Spezzano che confluisce nel F. Secchia poco a valle del Polo 6. L'alta permeabilità dei depositi affioranti non ha permesso l'impostazione di una rete idrica secondaria sviluppata, al di fuori di fossi e scoline di campagna. E' da segnalare, all'interno del Polo 6 in prossimità del confine est, la presenza del condotto irriguo artificiale "Risorgive" .
L'idrogeologia dell'area è caratterizzata da condizioni di flusso imposto di sub-alveo tipiche delle aree apicali delle conoidi appenniniche. In particolare, siamo in presenza di un acquifero monostrato indifferenziato affiorante con falda libera, privo di significative intercalazioni litologiche a bassa permeabilità e rialimentato per infiltrazioni da sub-alveo e da precipitazioni meteoriche dirette.

STATO DI FATTO DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE ALLA DATA DI ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DEL P.I.A.E.
Sassuolo:
- PAE approvato con Delibera C.C. n. 118 del 20-10-1998
- Variante PAE approvata con Delibera C.C. n. 162 del 28-11-2000
- Piano Particolareggiato di iniziativa Pubblica approvato con Delibera C.C. n. 86 del 10-07-2001

Il PAE comunale ha recepito complessivamente i volumi di materiale pianificati nella Variante PIAE n. 2 del 2004

OBIETTIVI
Gli obiettivi dell'intervento sono i seguenti:
- completamento delle quantità estrattive previste per il Polo n.6 "Via Ancora";
- soddisfacimento di una quota del fabbisogno provinciale di inerti pregiati
- realizzazione del recupero delle aree oggetto dell'attività estrattiva e realizzazione del Parco Fluviale
- trasferimento, in aree idonee, degli impianti di trasformazione di inerti attualmente esistenti in fregio al fiume Secchia

TIPOLOGIA DI SCAVO
La tipologia dello scavo è a fossa

CRITERI E MODALITA' DI COLTIVAZIONE
La profondità di scavo massima ammessa è pari a - 10 m dal piano campagna

SUPERFICIE
La superficie interessata dal polo è la seguente:

POLO 6 - SASSUOLO	m^2
Superficie già pianificata (1996-2007)	1.215.875
Superficie in ampliamento (2008-2017)	0
Totale superficie del polo	1.215.875

ZONIZZAZIONE

Le analisi ambientali effettuate con la Valsat, lo Studio di Bilancio Ambientale e la Valutazione di incidenza definiscono che, per il polo in esame, non è idonea la destinazione a zona per l'insediamento di nuovi impianti fissi per l'industria di lavorazione e trasformazione degli inerti ed è necessario individuare forme di incentivazione per la dismissione e demolizione di quelli esistenti.

VOLUMI SCAVABILI

I volumi di inerti estraibili all'interno del Polo sono indicati nella seguente tabella.

Si precisa che i volumi indicati nella colonna 2 possono essere autorizzati esclusivamente a seguito della sottoscrizione di specifici accordi.

POLO 6	colonna 1	colonna 2	colonna 3
	QUANTITATIVO ASSEGNATO AL POLO m^3	QUANTITATIVO CONNESSO AD INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE m^3	QUANTITA' TOTALE m^3
Volumi già pianificati (1996-2007)	3.000.000	0	3.000.000
Volume autorizzato al 31-12-2007	2.235.142	0	2.235.142
Volume residuo non autorizzato al 31-12-2007	764.858	0	764.858
Potenzialità estrattiva in ampliamento con la Variante Generale	0	0	0

I volumi indicati si intendono al netto del cappellaccio, dello scarto, e dei volumi sottesi alle aree di rispetto non derogabili.

I volumi autorizzati alla data del 31-12-2007 non scavati entro i termini di validità dei relativi atti, possono essere nuovamente autorizzati come incremento del volume residuo alla stessa data.

Il PAE comunale dovrà indicare le modalità ed i tempi di attuazione degli interventi di escavazione.

TIPOLOGIA E CRITERI DI SISTEMAZIONE E RECUPERO

All'interno dell'area del Polo si prevedono le seguenti modalità di recupero:

1) zona destinata a recupero naturalistico, o con valenza idraulica;
2) zona destinata all'insediamento di attrezzature sportive e ricreative, coerenti con i vincoli disposti dal PTCP nell'art.9 commi 15 e 16 e con le finalità di recupero naturalistico di tali ambiti territoriali. Le attività dovranno essere compatibili con gli usi ammissibili per i corridoi ecologici e con le norme del PSC in materia di tutela.

Le citate tipologie di ripristino dovranno essere raggiunte secondo indicazioni già contenute in strumenti attuativi di pianificazione e studi di fattibilità a cura di Enti pubblici, che interessano la specifica area del Polo 6, ed in particolare:

- pianificazione estrattiva comunale di Sassuolo: Progetto di Recupero del Piano Particolareggiato di iniziativa Pubblica del Polo 6 (approvato con D.C.C. 86 del 10-07-2001, in attuazione del PAE, approvato con D.C.C. 118 del 20-10-1998, e della Variante PAE approvata con D.C.C. 86 del 10-07-2001 e relative varianti);
- Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Secchia nel tratto da Castellarano alla confluenza in Po, realizzato dalla Autorità di Bacino del fiume Po di Parma, con Specifica tecnica delle attività (approvato

dal C.T. A.d.B. in data), indicativo degli interventi necessari per l'attuazione delle linee definite nel "Piano stralcio delle fasce fluviali (PSFF)" e nel "Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)".

VIABILITA' DI ACCESSO

È necessario provvedere alla regolare manutenzione della viabilità di accesso.

MONITORAGGIO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Il monitoraggio ambientale è e sarà effettuato come previsto dal Piano Particolareggiato approvato.

VINCOLI ESISTENTI ALL'INTERNO DEL POLO

Le modalità di coltivazione, recupero e gestione delle aree interessate dalle attività estrattive dovranno essere svolte nel rispetto delle prescrizioni normative previste:

- dal PTCP vigente e successive modifiche e integrazioni;
- dal PAI e successive modifiche ed integrazioni
- dalla disciplina vigente relativa ai siti di Rete Natura 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

MODALITÀ DI INTERVENTO

Piano particolareggiato di iniziativa pubblica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.86 del 10.07.2001 e successive modifiche e integrazioni.

IMPIANTI DI TRASFORMAZIONE INIDONEI

Impianto di trasformazione ditta Unicalcestruzzi ubicato in via Secchia n.69 (fg. 1 Mappali: 70, 72, 77, 73, 108, 106, 196, 105, 107, 152, 114, 113, 115, 116, 117 del Comune di Sassuolo).

COMPLETAMENTO DELLE QUANTITÀ ESTRATTIVE PREVISTE DAL PIAE E DAL PAE

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 10.07.2001 è stato approvato, in ottemperanza al PIAE della Provincia di Modena e al PAE del Comune di Sassuolo, il Piano Particolareggiato del Polo estrattivo n.6 " Via Ancora" che ha lo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative dell'escavazione di ghiaia ed il successivo ripristino finale.

Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 28.10.2003 è stato approvato il Progetto di Attuazione del Piano Particolareggiato del Polo estrattivo n.6 "Via Ancora".

In data 07.07.2004 è stata stipulata la "Convenzione per l'attuazione da parte di soggetti privati del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica denominato "Polo estrattivo n.6 – Via Ancora"" (registrata presso l'ufficio delle entrate di Sassuolo il 21.07.2004 al n.100024 serie 2).

Successivamente a tale data sono stati autorizzati, ai sensi della Legge della Regione Emilia Romagna n.17/91 "Disciplina delle attività estrattive" e ss.mm.ii, i Piani di coltivazione presentati dalle ditte esercenti attività di escavazione in conformità al Piano particolareggiato sopra citato.

Con deliberazione CIPE 20/2005 del 18.03.2005 è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento "Raccordo Autostradale Campogalliano-Sassuolo", con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, in cui si prende atto "che la progettazione dell'intervento ha tenuto conto della presenza di una vasta area attualmente destinata ad attività estrattiva e che in futuro sarà interessata da opere di ripristino e rinaturalizzazione per la formazione del "parco naturalistico del fiume Secchia"".

In data 06/04/2006 (sub prot. 11086) è pervenuta al Comune di Sassuolo la comunicazione da parte di Anas S.p.A. dell'avvio del procedimento di approvazione e dichiarazione di Pubblica Utilità del "Progetto definitivo del raccordo autostradale "Campogalliano – Sassuolo" di collegamento tra la A22 e la SS 467 Pedemontana", nella quale è delimitata la fascia di esproprio, come dalle tavole 9/12, 10/12, 11/12, 12/12 ad essa allegate .

In data 25.05.06 (sub prot.n.17552) è stato trasmesso al Comune di Sassuolo il progetto definitivo dell'opera sopracitata per le valutazioni di cui al comma 3 dell'art.4 del D.Lgs n.190/2002.

Il Progetto Definitivo dell'opera, su cui si è espresso favorevolmente il Consiglio d'Amministrazione di ANAS spa in data 01.12.2005, al punto 2 – Il Tracciato – dell'elaborato "Inquadramento Generale – Relazione Tecnica Generale" – Novembre 2005 (codice 1.1 – CS PD 010100) reca testualmente: "da Magreta a Sassuolo (svincolo Pedemontana): questo tratto prosegue il precedente, correndo sempre in trincea, fra la SP 15 e il fiume Secchia, sul confine di una prevista area estrattiva, futuro parco naturalistico, fino allo svincolo di testa sulla Pedemontana…".

Per completare il volume estrattivo previsto dal previgente PIAE e dal PAE (3.000.000 mc) si procederà utilizzando le strategie di seguito elencate in ordine di priorità:

1) attuazione del Piano Particolareggiato e del Piano di Attuazione sopramenzionati mediante l'escavazione delle aree in essi definite, ivi comprese le aree ricadenti nel progetto della Bretella Autostradale Campogalliano-Sassuolo;
2) approfondimento dell'escavazione fino ad un massimo di -12 mt. dal piano campagna per le aree del POLO ESTRATTIVO N.6 di Via Ancora non interessate dalla realizzazione della Bretella Autostradale Campogalliano-Sassuolo secondo le indicazioni/prescrizioni delle Autorità competenti;
3) ridefinizione del perimetro del Polo n.6, in accordo con le norme del PIAE, al fine di individuare nuove aree di escavazione per il completamento delle quantità estrattive previste dal Polo stesso.

CRITERI DI ESCAVAZIONE

Profondità max di scavo: - 10 mt dal piano campagna come stabilito dal Piano Particolareggiato approvato.
È consentito l'approfondimento a -12 mt. solo nel caso in cui non sia possibile attuare la strategia di cui al punto n.1 e vengano adottate quelle di cui ai punti n.2 e n.3, relative al completamento delle attività estrattive previste dal PIAE e dal PAE precedentemente citate.

INCENTIVAZIONE DELLE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE

Nell'area del Polo estrattivo n.6, è possibile realizzare impianti che producano energia da fonti rinnovabili (così come definite dal D.Lgs. n.79 del 16/03/1999 all'art.2 c.15 e dal D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii.) per una potenza pari a quella necessaria al funzionamento delle attività sportive e ricreative eventualmente presenti nell'area, all'atto dei ripristini, e previo parere positivo della Commissione per la Qualità Architettonica e del Paesaggio.

2. SCHEDA PARTICOLAREGGIATA AMBITO ESTRATTIVO "CA' DEL BOSCO DI SOTTO"

TIPOLOGIA DI AMBITO ESTRATTIVO

Ambito Estrattivo Comunale perimetrato esistente riproposto nella pianificazione delle attività estrattive ai fini del soddisfacimento di parte del fabbisogno di inerti pregiati.

LITOLOGIA DEL GIACIMENTO

Sabbia e ghiaia di provenienza alluvionale
Regione Emilia Romagna – Carta geologica d'Italia 2005:
AES8a – Unità di Modena – Ghiaie Sabbiose – Piana alluvionale
Comune di Sassuolo – Indagine geologica e geomorfologica: carta delle unità del Paesaggio allegata al PSC vigente: Unità di Vignola.

LOCALITA'

Cà del Bosco di Sotto
C.T.R.: 219020

CARATTERISTICHE GEOMORFOLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE

L'AEC è posto in pianura in destra idrografica del F. Secchia ed in corrispondenza dell'apice della conoide del fiume stesso. L'area sub-pianeggiante è stata interessata da attività estrattive pregresse per cui presenta depressioni ed avvallamenti di origine antropica. La stratigrafia è caratterizzata da depositi ghiaiosi immersi in matrice sabbiosa-limosa. Il tetto delle ghiaie, quando non affiorante, si rinviene a modeste profondità. L'acquifero è a falda libera in connessione idraulica con il corso d'acqua che in questo tratto risulta disperdente.

STATO DI FATTO DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE ALLA DATA DI ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE DEL P.I.A.E.

Sassuolo
- PAE approvato con Delibera C.C. n. 118 del 20-10-1998
- Variante PAE approvata con Delibera C.C. n. 162 del 28-11-2000.

VINCOLI ESISTENTI ALL'INTERNO DELL'A.E.C.

Le modalità di coltivazione, recupero e gestione delle aree interessate dalle attività estrattive dovranno essere svolte nel rispetto delle prescrizioni normative previste:

- dal PTCP vigente e successive modifiche e integrazioni
- dal PAI e successive modifiche ed integrazioni
- dalla disciplina vigente relativa ai siti di Rete Natura 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

OBIETTIVI

Gli obiettivi dell'intervento sono i seguenti:

- soddisfacimento di una quota del fabbisogno provinciale di inerti pregiati
- realizzazione del recupero delle aree oggetto dell'attività estrattiva e realizzazione del Parco Fluviale.

TIPOLOGIA DI SCAVO

La tipologia dello scavo è a fossa.

VOLUMI SCAVABILI

I volumi di inerti estraibili all'interno dell'ambito sono indicati nella seguente tabella.

Si precisa che i volumi indicati nella colonna 2 possono essere autorizzati esclusivamente a seguito della sottoscrizione di specifici accordi.

A.E.C CA' DEL BOSCO DI SOTTO	colonna 1	colonna 2	colonna 3
	QUANTITATIVO ASSEGNATO ALL'A.E.C. mc.	QUANTITATIVO CONNESSO AD INTERVENTI DI RECUEPRO AMBIENTALE mc.	QUANTITA' TOTALE m^3
Volumi già pianificati (1996-2007)	100.000	0	100.000
Volume autorizzato al 31-12-2007	0	0	0
Volume residuo non autorizzato al 31-12-2007	100.000	0	100.000
Potenzialità estrattiva in ampliamento con la Variante Generale	0	0	0

I volumi indicati si intendono al netto del cappellaccio, dello scarto, e dei volumi sottesi alle aree di rispetto non derogabili.

TIPOLOGIA E CRITERI DI SISTEMAZIONE E RECUPERO

Il PAE prevede la realizzazione di una zona destinata a bacino d'acqua ad uso promiscuo (uso irriguo e attività ricreative) e/o di una zona per attrezzature sportive, ricreative, naturalistiche, culturali e per il tempo libero.

Il rimodellamento morfologico e le piantumazioni, in coerenza con il Piano di riqualificazione ambientale e paesaggistica dell'area del fiume Secchia e di eventuali altre prescrizioni di piani sovraordinati (PTCP, PIAE e vedi allegato 1 Prescrizioni ambientali), dovranno consentire un adeguato inserimento delle attrezzature per il tempo libero.

Dovranno essere definiti i criteri di escavazione e ripristino perseguendo l'obiettivo della qualificazione ambientale e paesaggistica del fiume.

CRITERI DI ESCAVAZIONE

I criteri di escavazione devono rispettare i vincoli imposti dal Progetto della Bretella Autostradale Campogalliano-Sassuolo.

Profondita' max di scavo = - 10 mt. dal piano campagna.

Morfologia da studiare in relazione alla necessità di raccordo, ad Ovest, verso la zona agricola dove si prevede una pendenza di risistemazione della scarpata finale di scavo non superiore a 30° e, ad Est, verso l'abitato, in relazione alla necessità di mantenere un profilo della scarpata di scavo nel rispetto delle norme di PAE.

Garantire lo scolo naturale delle acque.

ART. 18. PRESCRIZIONI SPECIALI

1. Il PAE, recependo le schede monografiche del PIAE, indica per il polo 6 e l'Ambito Cà del Bosco di sotto le specifiche prescrizioni.
2. Il responsabile del procedimento deve accertare il rispetto delle prescrizioni particolari riportate sulle Schede Tecniche in ogni fase del procedimento di attuazione: definizione dell'accordo con i privati e del Piano di coltivazione e recupero / sistemazione finale dell'area di cava.

ART. 19. MODIFICHE ALLE PERIMETRAZIONI (D)

1. Il PAE ha definito il perimetro territoriale del polo 6 in conformità all'art. 18 delle norme del vigente PIAE. Il perimetro rappresenta la massima estensione dell'area destinata ad attività estrattive cui dovrà attenersi la ditta nella predisposizione del progetto di coltivazione.
2. Le modifiche alla perimetrazione del Polo devono conformarsi alle prescrizioni dell'art. 18 del PIAE.
3. Tutte le modifiche della perimetrazione o quantitative, per trasferimento o aumento delle superfici e dei volumi, devono conformarsi alla valutazione ambientale (SBA) attestata al momento dell'approvazione del PIAE ed aggiornarla qualora siano emersi fatti non precedentemente esaminati. Occorre dare attuazione al D. Lgs 152/2006 in materia di Valutazione ambientale strategica, nei limiti e condizioni previste dal medesimo testo legislativo.

ART. 20. MODIFICHE ALLE PREVISIONI DELLE QUANTITA' (D)

1. (P) Il PAE ha individuato i quantitativi massimi estraibili autorizzabili in conformità al PIAE.
2. In sede di redazione dei varianti al PAE i quantitativi assegnati a ciascun polo o AEC possono essere modificati sulla base di analisi puntuali, mediante modifiche non sostanziali, trasferimenti o ridistribuzione, fermo restando che in nessun caso può essere superata la quantità massima assegnata dal PIAE al PAE.
3. Le modifiche delle perimetrazioni e la ridistribuzione dei volumi devono essere congruamente motivate sulla base di analisi puntuali e nel rispetto delle prescrizioni contenute agli artt. 18 e 19 del PIAE.
4. Nel caso specifico il polo 6 comprende due Comuni, pertanto la redistribuzione o il trasferimento di volumi all'interno del Polo estrattivo, ovviamente nel rispetto del volume complessivo fissato dal PIAE, può avvenire previa modifica ad entrambi i PAE.
5. I trasferimenti di quantitativi di materiali tra PAE di diversi comuni, sono disciplinati all'art. 18 del PIAE.

ART. 21. PROFONDITÀ MASSIMA DI ESCAVAZIONE E MONITORAGGIO FALDE (P)

1. Il PAE definisce in relazione al Polo 6 e l'AEC Cà del Bosco di sotto, nelle relative schede, la profondità massima di escavazione ammessa nelle singole aree attenendosi alle prescrizioni di cui all'art. 20 del PIAE, in particolare:
   a) gli scavi devono, in qualunque situazione, essere mantenuti ad una quota di almeno 1.50 m al di sopra del livello della falda. Qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta, in difformità da quanto previsto dal Piano di Coltivazione, devono essere applicate le disposizioni di cui all'art. 3 della delibera di Giunta regionale n. 70/92.
   b) Il monitoraggio della falda deve essere effettuato con cadenza almeno trimestrale attraverso l'integrazione della rete di piezometri di controllo; la quota a cui deve essere riportato il fondo cava, al termine dell'intervento di recupero, non potrà essere inferiore alla quota della massima escursione della falda registrata nell'ultimo decennio aumentata di 2 m;

c) qualora si renda necessario predisporre delle vasche di raccolta delle acque meteoriche, queste possono avere il fondo ad una profondità pari a quella massima di escavazione consentita aumentata del 15%. Il dimensionamento delle vasche deve in ogni caso essere motivatamente documentato nella relazione tecnica del progetto di coltivazione e comunque deve rispettare le disposizioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale 1860/2006. I volumi estratti per la realizzazione delle vasche sono computati all'interno della potenzialità complessiva del sito. Deve essere comunque dimostrato il mantenimento di un adeguato franco di sicurezza nei confronti degli acquiferi sotterranei;
d) non appena raggiunto il livello massimo di escavazione nel lotto di scavo, la Ditta è tenuta a porre sul fondo scavo un caposaldo di riferimento inamovibile di controllo;
e) per l'AEC Cà del Bosco di sotto per il quale, in funzione del recupero finale a bacino irriguo o della destinazione finale, la profondità di scavo consenta esplicitamente l'escavazione in presenza di falda (Schede monografiche del PIAE, Norme PIAE e dei PAE), la Ditta è tenuta a fornire i mezzi necessari per consentire controlli batimetrici.
f) qualora la destinazione finale del sito preveda la realizzazione di bacini ad usi plurimi a basso impatto ambientale, la profondità massima di scavo potrà essere stabilita anche in deroga a quanto stabilito nel precedente punto in sede di redazione del progetto del bacino, tenuto conto delle condizioni idrogeologiche dell'area interessata.

ART. 22. CRITERI ED INDIRIZZI PER INDIVIDUARE GLI AMBITI ESTRATTIVI COMUNALI (D)

1. Il PAE di Sassuolo non individua AEC non perimetrati.

ART. 23. PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DEL PAE E DEGLI STRUMENTI DI ATTUAZIONE (P)

1. Il PAE è strumento di programmazione settoriale e deve essere adottato e approvato con le procedure previste dall'art. 34 della LR 20/2000 e dal D.Lgs. 152/2006.
2. L'approvazione dell'Accordo e della Convenzione sono di competenza del consiglio Comunale ai sensi del D. Lgs. 267/2000. Il Consiglio comunale può approvare una Convenzione Tipo e demandare alla Giunta l'approvazione delle singole convenzioni se conformi alla Convenzione Tipo.
3. L'autorizzazione è rilasciata successivamente alla stipula della Convenzione.

ART. 24. STRUMENTI DI ATTUAZIONE. ACCORDO, CONVENZIONE E AUTORIZZAZIONE (D)

1. Il PAE disciplina le procedure e le modalità di attuazione delle previsioni estrattive, nei limiti di quanto di seguito specificato.
2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui alla LR 17/91 è preceduto da una fase di concertazione, in particolare mediante la definizione di due atti:
   a) dell'Accordo ai sensi dell'art. 24 della LR 7/2004;
   b) dell'autorizzazione Convenzionata ai sensi dell'art. 11 e 12 della LR 17/91. Le convenzioni sono trascritte per rendere opponibili ai terzi acquirenti i vincoli e obblighi nascenti dalla Convenzione medesima.
3. L'Accordo (ai sensi dell'art. 24 della LR 7/2004) è lo strumento da privilegiare in ogni ipotesi (poli, AEC e Ambiti) di intervento.
4. (P) L'Accordo, in conformità a quanto previsto dalla delibera GR 70/92 e successive modifiche, deve contenere i seguenti elementi qualificanti in relazione ai profili urbanistico- ambientale:
   a) le principali opere di mitigazione e di raccordo delle singole aree di cava con le aree contermini e la viabilità pubblica;
   b) le principali opere per ridurre l'impatto della cava sulle aree contermini e tutelare beni e attività esistenti;
   c) i principali criteri e le modalità attuative, le condizioni e gli obblighi a cui il titolare deve attenersi e conformarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva;
   d) le principali opere di sistemazione finale dell'area di cava;
   e) la determinazione delle eventuali opere compensative;
   f) le idonee garanzie, rilasciate da primario istituto bancario o assicurativo, volte ad assicurare il corretto adempimento di ogni obbligo, delle sanzione e dei costi da sostenere da parte del privato o, in via sostitutiva dal Comune, connesso e/o derivante dall'Accordo/Convenzione;

g) il termine di validità dell'Accordo/Convenzione, le cause specifiche di revoca, di decadenza o di sospensione dell'autorizzazione.

5. (P) L'Autorizzazione non può essere rilasciata se il soggetto è inadempiente rispetto a precedenti accordi e/o Convenzioni e/o autorizzazioni in materia di attività estrattive nei confronti della medesima Amministrazione. In ogni Convenzione e autorizzazione rilasciata devono essere indicati gli inadempimenti rilevanti, che determinano la preclusione al rilascio di ulteriori titoli. Infatti, un'ulteriore Autorizzazione può essere rilasciata al soggetto privato qualora questi risulti, sulla base di provvedimento amministrativo inoppugnabile o efficace (ad esempio in assenza di provvedimento cautelare), inadempiente rispetto a impegni definiti in precedenti accordi e/o Convenzioni e/o autorizzazioni in materia di attività estrattive nei confronti della medesima Amministrazione. La medesima condizione per il rilascio del titolo è posta in capo a chi subentri al titolare inadempiente e il trasferimento sia successivo alla comunicazione del provvedimento amministrativo di avvio del procedimento di accertamento. Tale condizione preclude il rilascio sino a che persista l'inadempimento medesimo o sino a quando il Comune, avvalendosi dell'escussione delle garanzie o del patrimonio del soggetto quando le garanzie non siano sufficienti, non abbia realizzato le opere e vi sia stata la reintegrazione delle condizioni originarie (reintegrazione della garanzia, presentazione progetti per il completamento ecc..). Gli obblighi che possono condizionare il rilascio di ulteriori titoli sono quelli che attengono alla tutela dell'incolumità, alla salute, all'ambiente; pertanto da individuare: nelle modalità di scavo, negli obblighi connessi al monitoraggio, alle opere di mitigazione e alla sistemazione finale.
6. L'esercizio dell'attività estrattiva è soggetta al previo rilascio del titolo previsto dalla LR 17/1991 e non necessita del rilascio del permesso di costruire o altro titolo previsto dalla LR 31/2002.
7. Il rilascio dell'autorizzazione è assoggettato alla disciplina della LR 17/1991 e del D. Lgs. 267/2000.
8. Il titolare dell'autorizzazione è legittimato ad esercitare l'attività estrattiva ed a eseguire le trasformazioni accessorie e strettamente connesse all'attività estrattiva descritte nel progetto di coltivazione.
9. In particolare, sono assoggettate all'autorizzazione della LR 17/1991 le seguenti opere: gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava; la realizzazione delle piste e della viabilità provvisoria di accesso; la costruzione di piazzali, di recinzioni del cantiere; gli interventi di recupero o di sistemazione finale. Dette opere sono soggette alla LR 17/1991 a condizione che le medesime vengano realizzate all'interno dell'area perimetrata e destinata ad attività estrattiva. Ogni altra opera di trasformazione o di modificazione, anche se temporanea e se realizzata all'interno della cava, deve ottenere specifico titolo in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e concorrere al pagamento dei relativi oneri (LR 31/2002).
10. La fase di collaudo deve rispettare le seguenti prescrizioni:
    a) la ditta deve presentare la richiesta, corredata da una attestazione di ultimazione dei lavori a firma del direttore dei lavori ;
    b) l'Ufficio Tecnico Comunale, ricevuta la richiesta, effettua un'istruttoria per verificare la conformità dei lavori di sistemazione finale a quanto previsto nel progetto autorizzato;
    c) nel caso di risconto positivo il Comune rilascia apposito certificato di accettabilità dei lavori di sistemazione. Tale certificato deve essere notificato all'interessato entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al punto a). Nel caso invece di non accettabilità dei sopraddetti lavori, entro il medesimo termine, il Comune deve mandare diffida alla ditta ad eseguire le opere di sistemazione previste. I termini sono ordinatori. Decorso il termine il privato può notificare al Comune apposita diffida ad adempiere;
    d) il collaudo può essere parziale se ed in quanto previsto dall'Accordo o dalla Convenzione;
    e) lo svincolo anche parziale della fideiussione può avvenire solo se tutti gli impegni assunti e garantiti con la medesima fideiussione siano stati correttamente adempiuti (ulteriori opere, manutenzione delle piantumazioni, cessione aree, ecc.).

ART. 25. PROGRAMMA PLURIENNALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE (D)

1. Il Comune non definisce un programma pluriennale di attuazione in quanto il polo è in fase di completamento e l'attuazione è demandata ai contenuti del Piano Particolareggiato, dell'accordo e alla convenzione.

ART. 26. CAVE ABBANDONATE E NON RECUPERATE (D)

1. Il PAE, in attuazione del PIAE, ha effettuato una ricognizione e ha accertato non sussistere cave abbandonate conosciute.

2. Sono cave abbandonate le aree che hanno esaurito la attività estrattiva ma non sono state collaudate e/o non sistemate nei tempi e modi previsti dalla relativa Convenzione o cave autorizzate prima dell'entrata in vigore della LR 17/1991 e non perimetrale dal PIAE.

ART. 27. TERMINI PER GLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FINALE (D)

1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività estrattiva devono contenere il termine di validità della stessa. Entro detto termine devono essere ultimazione anche le opere di recupero e di sistemazione. Resta salva la possibilità di proroga di cui all'art. 15 LR 17/1991.
2. Negli Accordi e nelle Convenzioni che precedono il rilascio delle autorizzazioni devono essere specificatamente e chiaramente indicate le conseguenze derivanti dal mancato rispetto del termine per l'esaurimento dell'attività estrattiva e delle opere di recupero e di sistemazione e indicate nel precedente comma. In particolare l'Accordo, le Convenzioni e le autorizzazioni devono esplicitare i casi in cui l'inadempimento degli obblighi previsti, tra questi i tempi e le modalità di ripristino, comportano, in ragione delle singole fattispecie, l'applicazione degli art. 16, 17 e 18 della LR 17/1991, nonché l'impossibilità di rilascio di ulteriori autorizzazioni e l'applicazione delle sanzioni dell'art. 22 della LR 17/1991.
3. Gli Accordi e le Convenzioni devono prevedere e disciplinare dettagliatamente l'intervento del Comune in caso di scadenza del termine senza l'ultimazione delle opere di recupero. In particolare, l'Accordo e la Convenzione devono prevedere l'obbligo in capo al Comune di avviare le procedure amministrative previste nei confronti del soggetto inadempiente, affinché questo provveda all'attuazione del progetto di recupero e di sistemazione dell'area entro un termine congruo, pena l'escussione della garanzie e l'esecuzione d'ufficio delle opere previste.
4. Nel caso in cui, scaduto il termine fissato nella diffida, permanga l'inattività del titolare, il Comune deve provvedere alla escussione delle polizze/garanzie e all'esecuzione d'ufficio delle opere, utilizzando i depositi cauzionali o garanzie di cui all'art. 28. In ogni caso il titolare e/o responsabile dell'inadempimento è tenuto a tenere indenne il Comune per le eventuali maggiori somme necessarie per completare il recupero e la sistemazione finale dell'area. A tal fine il Responsabile del procedimento deve comunicare il costo previsto, sulla base di computo metrico estimativo, per la realizzazione delle opere e la conseguente richiesta di pagamento entro 60 giorni della maggiore somma non coperta dalla garanzia, per poter così dare corso alla fase attuativa d'ufficio.
5. In relazione alla complessità ed all'estensione delle opere di rinverdimento, l'Accordo e/o la Convenzione può includere specifica clausola con la quale la Ditta si impegna ad eseguire i necessari interventi di manutenzione e di ripristino del verde, per un periodo adeguato di almeno 3 anni dal momento della messa a dimora.

ART. 28. ATTUAZIONE MEDIANTE ACCORDI E CONVENZIONI. CONTENUTI. CAUZIONE O FIDEJUSSIONE A GARANZIA DEL RECUPERO E DEGLI ALTRI OBBLIGHI (D)

1. (P) Gli Accordi e le Convenzioni devono essere sottoscritte dal proprietario dell'area unitamente al titolare dell'autorizzazione, benché solo quest'ultimo sia responsabile dell'attività. La fideiussione, di cui ai successivi comma, è perfezionata a cure, spese e sottoscritta dal solo titolare delle autorizzazione, al fine da tenere indenne il Comune dai danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi connessi allo svolgimento dell'attività estrattiva e al ripristino o di sistemazione finale dell'area e per l'esecuzione d'ufficio delle opere di mitigazione e ripristino e sistemazione finale
2. L'Accordo o la Convenzione devono contenere:
   a) l'analisi e la descrizione delle condizioni ambientali iniziali, in ogni suo elemento (aria, sistema idrico, rumore, paesaggio, beni tutelati ecc), presenti nelle aree soggette ad attività estrattiva;
   b) la definizione delle modalità e dei tempi di attuazione degli interventi proposti;
   c) l'individuazione delle componenti dell'ambiente soggette ad impatto nelle fasi di attuazione degli interventi;
   d) la descrizione e valutazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle emissioni inquinanti di qualunque tipo;
   e) la valutazione degli impatti ambientali, diretti o indiretti, a breve e a lungo termine, ivi compresi quelli insorgenti durante la fase di attuazione;
   f) le misure previste per ridurre, compensare ed eliminare le conseguenze negative sull'ambiente , in ogni suo elemento (aria, sistema idrico, rumore, paesaggio, beni tutelati ecc), anche relativamente alla fase di attuazione degli interventi;
   g) la definizione delle condizioni dell'ambiente al cessare dell'attività estrattiva e le modalità di sistemazione finale;

h) le garanzie per tenere indenne gli enti preposti in caso di inadempimento ed esecuzione d'ufficio degli obblighi previsti dalla Convenzione;
i) le clausole convenzionali di sospensione dell'autorizzazione in relazione a determinati inadempimenti, clausole decadenza dell'autorizzazione e penali derivanti da inadempimenti gravi agli obblighi convenzionali.

3. I progetti di coltivazione unitamente al progetto di recupero e sistemazione finale devono contenere le seguenti informazioni:
   a) indicazione della/e particella/e catastale/i (n., foglio, comune) in proprietà o uso (indicandone il titolo) su cui si intende intervenire, con descrizione dei lavori da eseguire;
   b) ubicazione dell'area interessata su cartografia catastale;
   c) documentazione fotografica con particolare riferimento alle caratteristiche paesaggistiche della zona;
   d) relazione idrogeologica con studio dell'assetto strutturale degli acquiferi superficiali e profondi, caratterizzazione idraulica delle falde (tipologia, portate, direzione e velocità di scorrimento, gradiente idraulico), definizione dei rapporti con i corsi d'acqua superficiali e individuazione delle zone di alimentazione;
   e) relazione agronomico-forestale con specificazioni relative a stato attuale dell'utilizzazione del suolo, stato attuale delle infrastrutture esistenti con relativi elementi riportati su cartografie catastali, eventuali specie da mettere a dimora, eventuali motivazioni del taglio e indicazioni sui soggetti da tagliare, massima profondità di escavazione in funzione delle migliorie che si intende effettuare con particolare riguardo alla rete scolante, indicazioni relative allo smaltimento dei residui, indicazioni relative all'adeguamento di eventuali strutture (chiudende, stradelle di penetrazione, fasce tagliafuoco, ecc.);
   f) parere dell'Ente di Controllo o Consorzio di Bonifica sul rischio idrogeologico ed ogni altro parere rilasciato degli enti competenti in materia di compatibilità idraulica e di vincolo idrogeologico;
   g) computo metrico estimativo dell'opera e del recupero finale, e di ogni altro intervento rilevante ai fini della determinazione dell'importo della garanzia;
   h) elaborati grafici relativi allo stato di fatto ed ai lavori da eseguire riportati su piano quotato;
   i) il Piano di Coltivazione deve essere corredato della "Carta delle potenzialità archeologiche", redatta da specialisti archeologi di comprovata professionalità, che individui le linee di popolamento antico medioevale ed il grado di possibile conservazione degli insediamenti e dei depositi archeologici. Il professionista incaricato deve coordinare il proprio lavoro agli studi e alle indicazioni formulate dalla Commissione istituita presso la Provincia di Modena.
   l) condizione soggettiva per la sottoscrizione delle Convenzioni e il rilascio delle relative autorizzazioni è che il richiedente non sia inadempiente rispetto agli obblighi previsti dal presente Accordo, o precedenti Convenzioni e autorizzazioni, pertanto sino a che permanga l'inadempimento non può essere sottoscritto alcun atto o rilasciate autorizzazioni. L'inadempimento cessa con la realizzazione delle opere previste o indicate dal Comune nell'atto di accertamento dell'inadempimento;
   m) Accordi, Convenzioni e le relative autorizzazioni devono essere sospese e dichiarate decadute nei casi di accertamento di inadempimento agli impegni assunti in base ai medesimi Accordi, Convenzioni o alle prescrizioni delle autorizzazioni (art. 16 e 17 della LR 17/1991). Devono essere sospese e revocate le relative autorizzazioni qualora l'inadempimento attenga al progetto di sistemazione finale e in tutte le altre cause che possano comportare un pericolo per l'interesse pubblico o per fatti che abbiano creato condizioni di pericolo all'incolumità e alla salute pubblica (art. 18 della LR 17/1991).
   n) lo studio di congruità del progetto col sistema idrico superficiale esistente per acquisire, ove dovuto, l'atto di assenso comunque denominato della relativa Autorità di Bacino;
   o) gli elementi progettuali previsti dal D. Lgs 117/2008 nei casi in cui il medesimo Decreto ne prevede l'applicazione.

4. L'Accordo e la Convenzione devono disciplinare la prestazione di idonee garanzie per assicurare la disponibilità di congrue somme per un intervento d'ufficio volto ad assicurare la corretta esecuzione del progetto di coltivazione e del progetto di recupero della cava. In ogni caso, il valore non può essere inferiore all'importo delle opere relative alla fase del recupero, che si desume dal computo metrico estimativo redatto con i prezzi di mercato riportati in tariffari della Camera di Commercio di Modena. La fideiussione può essere in parte ridotta in relazione agli stralci di esecuzione del progetto di recupero.
5. L'Accordo e/o Convenzione può prevedere una seconda fidejussione legata all'obbligo di manutenzione delle piantumazioni previste nel progetto di sistemazione finale dell'area di cava, la cui sottoscrizione e deposito presso il Comune può essere prevista in tempi diversi e successivi rispetto al rilascio dell'autorizzazione, comunque prima della conclusione dell'attività di escavazione.

6. (P) Il valore della fideiussione deve essere annualmente aggiornato, applicando il 100% dell'incremento del costo delle costruzioni definito dalla Camera di Commercio. Nel caso di escussione totale o parziale della fideiussione e non vi sia stata l'ultimazione anche dell'attività estrattiva, la medesima garanzia deve essere tempestivamente reintegrata.
7. (P) La garanzia può essere prestata mediante deposito cauzionale o fideiussione di primario istituto bancario o assicurativo, a prima richiesta, con conseguente esonero della previa escussione del titolare e senza possibilità per il garante di poter eccepire inadempimenti contrattuali del garantito, né l'esistenza di eventuali controversie tra Comune e garantito. Il pagamento della garanzia può essere sospeso unicamente da parte dell'autorità giudiziaria su ricorso del medesimo privato. L'istituto bancario o assicurativo è tenuto a corrispondere l'importo delle opere non realizzate, che verrà determinato, sulla base di computo metrico redatto da tecnico comunale o da professionista incaricato dal Comune.
8. (P) Il deposito del contratto di garanzia conforme a quanto previsto ai precedenti commi è condizione essenziale per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.
9. (P) L'omesso aggiornamento annuale o reintegrazione dell'importo della garanzia, nel caso di escussione parziale o totale, o il rifiuto dell'istituto a corrispondere le somme garantite dalla fideiussione comportano l'avvio del procedimento per la sospensione delle autorizzazioni rilasciate al titolare dell'attività e al proprietario delle aree. L'inadempimento deve essere accertato mediante formale diffida con cui viene assegnato al titolare e al garante un congruo termine per adempiere.
10. (P) La sospensione delle autorizzazioni permane sino al ripristino integrale della fidejussione. La sospensione non determina alcuna modifica al termine di validità dell'autorizzazione. Pertanto lo scadere del termine determina l'impossibilità di riprendere i lavori, fatto salvo il rilascio di un nuovo titolo qualora sia stata corrisposta per intero la somma garantita o la maggior somma di cui il Comune risulti creditore. In caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore a 8 (otto) mesi il Comune deve valutare se assumere provvedimento di decadenza dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16 e 17 della LR 17/1991.
11. Il funzionario incaricato dal Comune di Sassuolo, ai sensi del DPR 128/59 e D. Lgs 624/96, deve dare tempestiva comunicazione alla Provincia dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, possibilmente entro 60 giorni dal ritiro da parte della ditta. La Provincia, per poter procedere alla formazione di banca dati provinciale e all'aggiornamento del catasto regionale, ha predisposto apposito modello (appendice 1 alle Norme Tecniche di Attuazione) che deve essere compilato e trasmesso, unitamente alla relazione annuale sullo stato dei lavori (art. 31 NTA), a cura del titolare dell'autorizzazione al Comune. Il Comune provvede a trasmetterne copia alla Provincia.
12. Le Convenzioni e le autorizzazioni rilasciate devono indicare gli inadempimenti rilevanti, che determinano la preclusione al rilascio di ulteriori titoli. Infatti, un'ulteriore Autorizzazione non può essere rilasciata al soggetto privato qualora questi risulti, sulla base di provvedimento amministrativo inoppugnabile o efficace (ad esempio in assenza di provvedimento cautelare), inadempiente rispetto a impegni definiti in precedenti accordi e/o Convenzioni e/o autorizzazioni in materia di attività estrattive nei confronti della medesima Amministrazione. La medesima condizione per il rilascio del titolo è posta in capo a chi subentri al titolare inadempiente e il trasferimento sia successivo alla comunicazione del provvedimento amministrativo di avvio del procedimento di accertamento. Tale condizione preclude il rilascio sino a che persista l'inadempimento medesimo o sino a quando il Comune, avvalendosi dell'escussione delle garanzie o del patrimonio del soggetto quando le garanzie non siano sufficienti, non abbia realizzato le opere e vi sia stata la reintegrazione delle condizioni originarie (reintegrazione della garanzia, presentazione progetti per il completamento ecc..). Gli obblighi che possono condizionare il rilascio di ulteriori titoli sono quelli che attengono alla tutela dell'incolumità, alla salute, all'ambiente; pertanto da individuare: nelle modalità di scavo, negli obblighi connessi al monitoraggio, alle opere di mitigazione e alla sistemazione finale.

ART. 29. DELIMITAZIONE DELL'AREA DI CAVA E PRINCIPALI MISURE DI SICUREZZA (P)

1. Nella zona di accesso alla cava deve essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, che devono essere sempre leggibili, quali:
    a. Comune;
    b. Tipo di materiale estratto;
    c. Quantità di materiale estraibile;
    d. Massima profondità di scavo dal piano campagna;

e. Denominazione della cava;
f. Ditta esercente e relativo recapito telefonico;
g. Direttore dei lavori e relativo recapito telefonico;
h. Sorvegliante e relativo recapito telefonico;
i. Estremi dell'atto autorizzativo;
j. Scadenza autorizzazione convenzionata
k. Progettisti
l. Descrizione della destinazione finale a completamento della fase di recupero dell'area.

2. Presso ogni cava devono essere disponibili, per i controlli da attuarsi da parte del l'autorità competente, rispettivamente per la vigilanza in cava (LR 17/91), e per la Polizia Mineraria (DPR 128/59, D.Lgs. 624/96), i seguenti documenti in copia autentica:
    a. Autorizzazione comunale;
    b. Convenzione;
    c. Progetto di coltivazione e sistemazione finale;
    d. Documento di salute e sicurezza;
    e. Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo e relativi aggiornamenti annuali.
    f. Registro degli infortuni;
    g. Registro delle prescrizioni;
    h. Eventuali atti ed attestati relativi all'uso di esplosivi in cava;
    i. Eventuali provvedimenti sindacali.
3. L'area della cava deve essere opportunamente segnalata da appositi cartelli monitori, di avviso di pericolo, connessi all'attività di scavo, collocati in modo che siano visibili l'uno dall'altro e comunque a distanza non superiore a 40 m. L'area deve essere protetta con recinzione di altezza non inferiore a 1,50 m o con altro mezzo idoneo a precludere l'accesso di mezzi e di persone non autorizzate.
4. La progettazione dei piani di cava e le modalità di coltivazione devono conformarsi alla disciplina vigente in materia d sicurezza e tutela della salute. La ditta titolare dell'autorizzazione estrattiva deve pertanto adottare tutte le misure di sicurezza, sia per quanto riguarda la conduzione dei lavori di scavo, carico e trasporto, sia per la segnaletica nei confronti di terzi, previste dalle vigenti leggi di Polizia Mineraria di cui al DPR 9/4/1959 n. 128, e successive modifiche o integrazioni, ed in particolare il DL 25/11/1996 n. 624.
5. Nei progetti deve essere specificata la dotazione di servizi igienici, di un punto telefonico (anche mobile) e di pronto soccorso, nonché la presenza di locali ad uso delle maestranze.
6. La viabilità interna deve essere resa sicura ed idonea al traffico pesante per quanto concerne pendenze, scarpate, fondo e tipo di tracciato.
7. Devono sempre essere prese misure adeguate per raggiungere i massimi livelli di sicurezza in conformità alle prescrizioni impartite delle Autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione ed al controllo in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro.
8. Gli accessi alla cava devono essere custoditi da apposite cancellate o sbarre da mantenere chiuse negli orari e nei periodi in cui non si esercita attività estrattiva e comunque quando sia assente il personale sorvegliante i lavori di coltivazione.

ART. 30. MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA (P)

1. Il Comune, nella persone del funzionario incaricato, è competente ad attivare ogni iniziativa al fine di verificare e conseguire il rispetto dell'attuazione del PAE e successivi Accordi e Convenzioni e, in generale, l'applicazione della LR 17/91.
2. La Ditta deve presentare al Comune una relazione annuale sullo stato dei lavori. Detta relazione deve essere presentata entro il 30 Settembre di ciascuno anno di validità dell'autorizzazione convenzionata e deve essere corredata dai seguenti elaborati:
    a. cartografia dello stato di fatto, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e dei materiali di scarto;
    b. computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, materiale di scarto);
    c. relazione sulla stabilità dei fronti di scavo;

d. relazione sull'utilizzo dei materiali, sia impiegati direttamente nei propri impianti, che venduti a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento, distinti per quantità e qualità.

3. La cartografia dello stato di fatto, e il conseguente calcolo dei volumi estratti, deve essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.
4. Il quantitativo del materiale utile estratto al 15 Settembre, indicato nella relazione, deve essere utilizzato per la determinazione degli oneri di cava da versare al Comune.
5. La relazione annuale e la relativa documentazione devono essere consegnate in formato elettronico e in due copie cartacee agli Uffici Tecnici Comunali competenti, e da questi trasmesse alla Provincia affinché possa esercitare poteri di controllo nonché di monitoraggio dell'attività e ai fini dell'aggiornamento del Catasto delle attività estrattive ai sensi dell'art. 28 della LR 17/91. Gli oneri relativi alle attività estrattive dovranno essere corrisposti al comune di Sassuolo entro il 31 ottobre di ogni anno.
6. Il Comune deve far pervenire alla Provincia tassativamente entro il 31 marzo di ogni anno il rapporto sulle attività di cava svolte sul proprio territorio nell'anno solare precedente, provvedendo ad inviare:
   a) copia delle nuove autorizzazioni e convenzioni rilasciate nell'anno di riferimento;
   b) copia delle relazioni annuali sullo stato dei lavori per tutte le cave che hanno svolto attività, in quanto regolarmente autorizzate durante l'anno solare di riferimento;
   c) copia delle schede informative allegate alle Norme tecniche di Attuazione del PIAE compilate a cura del titolare dell'autorizzazione.
7. Entro il 31 marzo il Comune deve inoltre provvedere al versamento della quota parte degli oneri di cava incassati, rispettivamente a Provincia e Regione, come previsto all'art. 146, comma 5, della LR n. 3/99.
8. Il Comune può avvalersi dell'ufficio UCCI per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'amministrazione comunale sottoscrivendo apposita convenzione con la Provincia di Modena.

ART. 31. UFFICIO CONTROLLI CAVE INTERCOMUNALE

1. Al fine di uniformare gli interventi di vigilanza sul territorio, il Comune di Sassuolo e la Provincia hanno stipulato apposita convenzione per disciplinare le funzioni e le modalità operative di gestione dell'Ufficio Controlli Cave Intercomunale (UCCI). Alla scadenza le Amministrazioni devono rinnovare le valutazioni di efficienza ed economicità del servizio oggetto della Convenzione e nel caso la valutazione sia positiva procedere al rinnovo espresso dalla Convenzione, prevedendone, ove ritenuto utile, anche opportune modifiche.
2. L'UCCI è finanziato con gli oneri di cava (art. 12, commi 2 e 3 LR. 17/91).
3. L'UCCI ha il compito di verificare la conformità delle fasi di estrazione e recupero ai piani di Coltivazione autorizzati nonché del rispetto della normativa di Polizia Mineraria di cui al successivo art. 34.
4. In ogni caso, fatta salva la diversa attribuzione che può essere definita nella convenzione, compete ai Comuni e alla Provincia l'assunzione dei provvedimenti amministrativi e sanzionatori in conformità alle norme vigenti.

ART. 32. SANZIONI (P)

1. Le modalità di revoca, sospensione, decadenza dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni in materia di vigilanza in cava, di competenza comunale, sono regolate dalla LR 17/91, con rimando anche alle ulteriori specifiche normative previste dall'iter sanzionatorio.
2. Le modalità di provvedimenti, sospensione, ed applicazione e disciplina delle sanzioni di Polizia mineraria, per la parte di competenza provinciale, sono regolate del DPR128/59 e dal D.Lgs 624/96, con rimando anche alle ulteriori specifiche normative previste dall'iter sanzionatorio.
3. Il Sindaco può adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, in materia di attività estrattiva, al fine di eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.

ART. 33. ROCCE CONTENENTI AMIANTO-PIETRE VERDI (P)

1. La disciplina del PAE di Sassuolo non ha cave che interessano ofioliti, serpentine ed altri litotipi assimilabili ("pietre verdi").

ART. 34. POLIZIA MINERARIA E DI IGIENE AMBIENTALE (P)

1. Per la vigilanza in materia di polizia mineraria, igiene ambientale e sicurezza del lavoro, si fa riferimento alle norme nazionali ovvero al DPR 128/59 e l'art. 147, 1° comma, punto b) della LR 3/99, nonché all'art. 21 della LR 17/91.
2. Le funzioni di polizia mineraria relative alle miniera sono esercitate dalla Provincia e dall'AUSL - SPSAL, ai sensi dell'art. 146, comma 2 lettera c, della LR 21/4/1999 n. 3.

ART. 35. RESPONSABILE DEI LAVORI E DELLA SICUREZZA (P)

1. Gli Accordi e le Convenzioni devono essere sottoscritte dal responsabile dell'attività e, se diverso dal primo, dal proprietario dell'area. Il proprietario dell'area è tenuto indenne dai danni arrecati all'area dall'attività estrattiva se svolta da altro soggetto, in ragione della mancata attuazione anche parziale delle opere di sistemazione finale o per dell'omesso adempimento delle prescrizioni circa lo svolgimento dell'attività, attraverso la fideiussione di cui all'art. 28 per le spese di recupero.
2. Sono responsabili del rispetto delle normative di Polizia Mineraria, ciascuno per quanto di propria competenza, i seguenti soggetti: il titolare dell'autorizzazione, il datore di lavoro, il direttore responsabile dei lavori di cava ed il sorvegliante.
3. Il Direttore di cava ed il sorvegliante di cava sono nominati ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D. Lgs. 624/96 e successive circolari esplicative della Regione Emilia Romagna.

ART. 36. COMUNICAZIONI AGLI ENTI PUBBLICI (P)

1. Ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 128/59 s.m.i., il titolare dell'autorizzazione deve trasmettere al Comune, alla Provincia ed all'A.U.S.L competente, la denuncia di esercizio contenente la data di inizio lavori e la nomina del Direttore Responsabile, controfirmata per accettazione.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve altresì dare tempestiva comunicazione al Comune e agli altri Enti interessati nei casi di: eventuale intercettazione accidentale della falda, insorgenza di situazioni di pericolo per l'incolumità di persone o di rischio per la salute pubblica, situazioni di instabilità reale o potenziale dei versanti, presenza di anomalie riscontrate nelle analisi degli indicatori ambientali sottoposti a monitoraggio, ecc.
3. Il titolare dell'autorizzazione deve inoltre comunicare la fine dei lavori di coltivazione e di sistemazione, il rinvenimento di lenti sterili non previste, il ritrovamento di reperti di interesse paleontologico o di manufatti di servizio interrati di cui non si avesse preventiva notizia.

ART. 37. DOCUMENTO SALUTE E SICUREZZA (P)

1. All'atto della presentazione della denuncia di esercizio, il titolare dell'autorizzazione allega il Documento di salute e sicurezza (DSS) relativo all'attività denunciata; il DSS deve essere coerente con il piano e con il programma di coltivazione, ai sensi del 1° comma dell'art.18 del D.Lgs 624/96.
2. Il datore di lavoro di aziende estrattive è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutti gli obblighi del decreto legislativo n. 624/96.
3. Il DSS contiene la valutazione dei rischi a cui possono essere esposti i lavoratori e deve descrivere le misure idonee di tutela, dimostrando che i luoghi di lavoro sono stati adeguatamente progettati, sono mantenuti in sicurezza e che le attrezzature sono dotate di sistemi di sicurezza tenuti in perfetta efficienza.
4. Il DSS deve essere aggiornato a seguito di modifiche di qualunque tipo dei luoghi di lavoro rilevanti per la sicurezza, di eventi (infortuni, incidenti, ecc.) che abbiano evidenziato la presenza di rischi non previsti (o l'inadeguatezza di misure di prevenzione), di possibilità fornite dal progresso tecnico di ridurre (o eliminare) alcuni rischi, di osservazioni ricevute nelle riunioni di prevenzione e protezione dai rischi.
5. Il DSS, da elaborare prima dell'inizio dell'attività, deve essere trasmesso all'autorità di vigilanza e tenuto sul luogo di lavoro; altrettanto deve essere fatto con gli aggiornamenti.
6. Il Documento di Sicurezza e Salute deve contenere la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione all'attività svolta e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative indicando in particolare le soluzioni adottate, o l'assenza di rischio, per ciascuno dei seguenti elementi:
   1) protezione contro gli incendi, le esplosioni e le atmosfere esplosive nocive;
   2) mezzi evacuazione e salvataggio;
   3) sistemi di comunicazione, di avvertimento e di allarme;
   4) sorveglianza sanitaria;

5) programma per l'ispezione sistematica, la manutenzione e la prova di attrezzature, della strumentazione e degli impianti meccanici, elettrici ed elettromeccanici;
6) manutenzione del materiale di sicurezza;
7) utilizzazione e manutenzione dei recipienti a pressione;
8) uso e manutenzione dei mezzi di trasporto;
9) esercitazioni di sicurezza;
10) aree di deposito;
11) stabilità dei fronti di scavo;
12) zone a rischio di irruzioni di acqua;
13) evacuazione del personale;
14) organizzazione del servizio di salvataggio;
15) eventuale programma di attività simultanee;
16) criteri per l'addestramento in casi di emergenza;
17) misure specifiche per impianti modulari;
18) comandi a distanza in caso di emergenza;
19) indicare i punti sicuri di raduno;
20) protezione degli alloggi dai rischi di incendio ed esplosione.

7. Al direttore responsabile, nominato dal titolare, spetta l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni contenute nel DSS.
8. Il direttore responsabile deve sottoscrivere il Documento di Sicurezza e Salute e nella pianificazione dell'attività lavorativa deve attuare quanto previsto nel Documento stesso.
9. Per tutti i luoghi di lavoro occupati dai lavoratori il titolare designa, all'atto della denuncia di esercizio, i sorveglianti in possesso delle capacità e delle competenze necessarie i quali devono sottoscrivere il Documento di Sicurezza e Salute. Il titolare attesta e specifica, all'atto della denuncia di esercizio, il possesso dei requisiti da parte del direttore responsabile e dei sorveglianti.
10. Lo stesso titolare può assumere i compiti di direttore responsabile dei lavori e di sorvegliante qualora sia in possesso dei requisiti, delle capacità e delle competenze necessarie.

ART. 38. STABILITÀ DEI FRONTI DI SCAVO (P)

1. I Piani di coltivazione devono contenere la Relazione geologica prevista dalle norme vigenti (art.13 legge regionale 17/91).
2. Anche sulla base del suddetto documento, il datore di lavoro è tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 624/96, a produrre annualmente il "Documento di stabilità dei fronti di scavo".
3. Il Documento di stabilità dei fronti di scavo, contiene la Verifica di stabilità per le scarpate e le gradonature di scavo e di abbandono finale (ai sensi del DM LLPP. 11.3.88 e del D.M. 14/01/2008), nelle condizioni geotecniche più sfavorevoli che si possano presentare in cava durante la coltivazione (utilizzando parametri geotecnici rappresentativi dei vari livelli interessabili dalle possibili rotture, nelle condizioni idrogeologiche più gravose).
4. Le verifiche devono considerare l'azione dei mezzi meccanici, la percorrenza lungo la viabilità di cantiere, gli accumuli di terreni anche temporanei e altri carichi interagenti con i versanti.
5. Per la determinazione dei parametri geotecnici devono essere eseguite indagini in sito e prove di laboratorio, i cui certificati devono essere allegati.
6. Il documento deve essere allegato alla denuncia di esercizio e deve essere aggiornato annualmente.
7. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare, quale allegato della Relazione annuale, apposita relazione sulla stabilità dei fronti di scavo, con la quale esamina i rischi di caduta massi e franamento nelle condizioni geotecniche più sfavorevoli che si possano presentare in cava durante la fase successiva di coltivazione.

ART. 39. RISCHI EMERGENTI (P)

1. In presenza di condizioni di emergenza, il Sindaco deve assumere immediatamente provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 54 , comma 2, del D. Lgs. n° 267 /2000. Le procedure d'urgenza non necessitano della previa comunicazione dell'avvio del procedimento previsto dall'art. 7 della L 241/90.
2. Il gestore deve adottare immediatamente, anche nelle more dell'assunzione della successiva ordinanza contingibile ed urgente, le disposizioni utili volte ad eliminare la situazione di rischio, evidenziata dai funzionari addetti ai controlli al titolare, al Direttore o sorvegliante di cava o comunque al responsabile del cantiere. L'obbligo si configura in ogni

situazione di rischio: per la pubblica incolumità; in relazione alla gestione della cava, emergenze per l'ambiente, per la salute.

3. Il Comune deve avviare le procedure per la revoca dell'autorizzazione qualora venga accertata la sussistenza di sopravvenute condizioni di pericolo per la incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico, condizioni ostative alla prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 18 della LR 17/91. Il Comune deve previamente valutare se sia possibile modificare le modalità di coltivazione, impartendo istruzioni in variante ai progetti di coltivazione. In tal caso, nell'ambito della procedura amministrativa, ai sensi della L 241/90, il privato può presentare elaborati tecnici e documenti, volti a dimostrare l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che hanno dato l'avvio del procedimento o proposte per modificare il progetto di coltivazione e sistemazione finale. La documentazione prodotta deve essere opportunamente valutata dall'ente procedente ai fini dell'assunzione del provvedimento conclusivo.

ART. 40. RETE DI PUNTI QUOTATI (P)

1. L'area di cava deve essere chiaramente individuabile sul terreno attraverso la collocazione di punti fissi inamovibili di misurazione, chiaramente identificabili sulla Carta tecnica regionale 1:5.000.
2. Tali punti devono essere collocati in posizione topografica favorevole e comunque in maniera tale che da ognuno di essi si possa traguardare quello precedente e quello successivo; devono inoltre essere collocati in posizione tale da essere facilmente individuati sulla carta topografica della zona e sul terreno.
3. Il piano di tali punti ed i relativi capisaldi di riferimento saranno riportati nella documentazione di richiesta di coltivazione e/o nelle integrazioni a corredo dei rapporti annuali all'interno di specifiche schede monografiche.
4. Non appena venga raggiunto, in ogni lotto, il livello massimo di escavazione, la Ditta deve porre sul fondo scavo, un caposaldo inamovibile di controllo da mantenersi fino all'inizio delle opere di sistemazione finale.

ART. 41. MODALITÀ DI COLTIVAZIONE (D)

1. L'attività estrattiva deve essere attuata utilizzando le migliori soluzioni e tecnologie possibili in rapporto all'entità dell'intervento.
2. L'escavazione, salvo diverse specificazioni contenute nelle tavole di progetto approvate nel piano di coltivazione, deve avvenire secondo le seguenti modalità:
    a. il Progetto di coltivazione della cava deve essere redatto prevedendo, ove possibile, che i nuovi fronti di cava siano aperti in posizione defilata e/o nascosta alla vista rispetto alle principali vie di comunicazione, ai centri urbani, a località di interesse turistico, paesaggistico e monumentale. Quando ciò non sia possibile, si deve intervenire con opere di mascheramento artificiali (riporti di terreno, barriere, alberature, ecc.) lungo le strade, le rampe, i gradoni ed i piazzali delle cave;
    b. la coltivazione della cava deve avvenire per lotti contigui o comunque funzionali ad assicurare il progressivo recupero ambientale. La sistemazione finale di un lotto su cui si è esaurita la fase di scavo deve essere iniziata contemporaneamente alla coltivazione del lotto successivo;
    c. l'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti da terreni esterni all'area di cava deve essere evitato attraverso la costruzione di una rete di fossi di guardia adeguatamente dimensionata ed idraulicamente efficiente intorno al ciglio superiore di coltivazione, collegata con la rete di smaltimento naturale e/o artificiale esistente. Quando la morfologia dei luoghi non consenta quanto sopra, il fosso di guardia deve essere costruito sul gradone più elevato del fronte di cava;
    d. i percorsi dei fossi di guardia ed i punti di confluenza nella rete di smaltimento devono risultare nelle cartografie del Progetto di coltivazione, con indicazione delle pendenze. Dove necessario, ed in particolare nelle cave di monte, la rete di regimazione delle acque superficiali deve essere progettata e dimensionata sulla base di uno specifico studio idraulico che sarà inserito nel piano di coltivazione;
    e. l'art. 121 del DPR 128/59 vieta lo scalzamento al piede dei versanti o delle pareti e, qualora si impieghino escavatrici meccaniche poste al piede del fronte di scavo, l'altezza del fronte stesso non deve superare il limite a cui possono giungere gli organi dell'escavatrice. Nelle cave di monte i lavori di scavo devono procedere sempre dall'alto verso il basso;
    f. le aie di deposito e stoccaggio di materiali di cava devono essere dotate di un sistema di drenaggio delle acque di scorrimento superficiale;

g. l'immissione delle acque provenienti dalle cave e dalle aie di deposito in corpi idrici superficiali è subordinata al rispetto di limiti di cui alla Tab. 3 - parte 3 allegata al D Lgs 152/2006, e alle disposizioni della delibera di giunta regionale18/12/2006 (Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche);
h. qualora si verifichi la presenza di particolare carico solido da erosione nelle acque raccolte, la loro immissione in corpi idrici superficiali sarà subordinata al passaggio attraverso un sistema di vasche di decantazione che permetta il deposito dei materiali solidi in sospensione, in modo che siano sempre rispettati i limiti di torbidità previsti dalle normative vigenti. Per la realizzazione delle suddette vasche è consentito un approfondimento massimo pari al 15%, rispetto al valore indicato nella corrispondente scheda di Polo. Il dimensionamento delle vasche deve rispettare le disposizioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale 1860/2006 e le ragioni del maggiore scavo essere motivatamente documentate nella relazione tecnica del progetto di coltivazione. I volumi estratti per la realizzazione delle vasche sono computati all'interno della potenzialità complessiva del sito. In ogni caso il richiedente deve mantenere un adeguato franco di sicurezza nei confronti degli acquiferi sotterranei come indicato al successivo art. 45;
i. il titolare dell'autorizzazione deve mantenere in perfetta efficienza la rete di regimazione per l'intera durata dell'intervento autorizzato. Nei casi in cui le opere di regimazione svolgano una funzione di difesa permanente del suolo, in particolare nelle zone di pianura a deflusso difficoltoso e nelle zone di monte, sarà cura della proprietà dell'area mantenerle permanentemente efficienti;
j. il ciglio superiore dello scavo deve essere sempre raggiungibile con apposite piste o rampe percorribili con mezzi meccanici cingolati o gommati. Le rampe devono essere conservate anche per facilitare le opere di recupero ambientale;
k. la profondità di scavo va declinata in base alle singole casistiche e, qualora non specificata, in conformità all'art. 21 delle presenti Norme.

ART. 42. PENDENZA DELLE SCARPATE (D)

1. La pendenza delle scarpate durante la fase di coltivazione e di ripristino deve conformarsi al Documento sulla sicurezza dei fronti di scavo di cui al precedente art. 37, e comunque essere tale da garantire le condizioni di massima sicurezza, in rapporto ai metodi di scavo adottati, sia per il fronte di cava stesso, che per la stabilità dei versanti corrispondenti.
2. In ogni caso le fasi di coltivazione e ripristino devono attenersi alle seguenti indicazioni da valersi quali linee guida:
   2.1 Cave di ghiaia e sabbia:
   a) scarpata di escavazione (condizioni di sicurezza nel breve periodo): l'inclinazione delle scarpate in fase di escavazione andrà definita di prassi tra i 45°(Pendenza unica) ed i 60° (a gradoni);
   b) scarpata di fine escavazione (condizioni di sicurezza nel lungo periodo): l'inclinazione finale, (definita in funzione delle modalità di reinserimento paesaggistico), e' opportuno non superi comunque i 45° rispetto all'orizzontale;
   c) scarpata di ripristino finale (condizioni di sicurezza del riporto): nel caso di riporto di materiale su superfici in pendenza versante, di spessore superiore al metro, la verifica di stabilità geotecnica andrà effettuata con i parametri dei terreni rimaneggiati.

   La stabilità della parete in scavo, nelle fasi di coltivazione, deve essere attestata attraverso opportune verifiche da eseguirsi da parte di tecnici abilitati, a corredo del progetto di coltivazione.

ART. 43. ALTEZZA DEL FRONTE DI SCAVO (D)

1. La suddivisione del fronte di scavo in gradoni è possibile qualora si presentino le seguenti condizioni:
   a. esista in cava la necessità di contenere la distanza tra piede del fronte di scavo e proiezione ortogonale della quota massima di escavazione;
   b. la suddivisione in gradoni migliori la geometria media del versante di scavo, in termini di stabilità geo-meccanica complessiva del versante medesimo (es.: acclività naturale del pendio disomogenea);
   c. la lunghezza di un versante di monte sia interessata per una porzione significativa da un fronte in escavazione, con rottura del pendio naturale;
   d. le condizioni geometriche, geotecniche e geomeccaniche del fronte gradonato garantiscano comunque la stabilità del fronte di scavo.
2. Fatte salve indicazioni geotecniche maggiormente cautelative l'altezza massima dei fronti di scavo deve rispettare le seguenti indicazioni:

2.1 Cave di ghiaia/sabbia

La coltivazione delle cave di ghiaia e sabbia potrà avvenire a fronte unico per altezze inferiori a 8 metri.
Per altezze superiori il fronte di scavo deve essere suddiviso in gradoni.

ART. 44. PEDATA FINALE DEI GRADONI (D)

1. La pedata finale dei gradoni, dove previsti, deve essere non inferiore a 5 metri ed in leggera contropendenza.
2. Le gradonature devono evitare le eccessive geometrizzazioni e ed essere progettate in modo da trovare quanto più possibile un inserimento congruente con il contesto paesaggistico dell'intorno. Qualora le superfici inclinate della cava dovessero presentare caratteristiche tali per lunghezza e/o inclinazione e/o tipo litologico da far presumere l'insorgenza di fenomeni erosivi, esse andranno interrotte da gradini con la pedata in controtendenza eseguiti in modo da alloggiare la rete scolante per il rallentamento delle acque di ruscellamento superficiale.

ART. 45. TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE (D)

1. Le operazioni di cava devono tutelare i corpi d'acqua superficiali, le falde sotterranee, le sorgenti e le acque di subalveo. Devono perciò essere evitate immissioni di sostanze inquinanti nelle acque nonché compromissioni sostanziali e definitive del regime e delle modalità di deflusso delle stesse.
2. Ai fini anzidetti si devono perciò adottare le seguenti misure:
   a. Gli eventuali depositi fissi di carburanti e lubrificanti, ovvero di altri prodotti potenzialmente inquinanti, andranno ubicati nelle fasce di rispetto del bacino estrattivo, e deve essere garantita la impermeabilizzazione delle superfici di contatto con il suolo e del relativo piazzale di rifornimento, nonché la captazione di eventuali acque di dilavamento delle stesse, per garantire la non dispersione di tali inquinanti. Nei casi in cui vengano utilizzate autocisterne e/o cisterne mobili per il rifornimento dei mezzi d'opera in coincidenza o in prossimità dei luoghi di lavoro, tali attrezzature devono rispondere ai requisiti richiesti dalle normative vigenti in materia di prevenzione dell'inquinamento.
   b. In caso di sversamento accidentale di quantità anche modeste di idrocarburi durante le operazioni di rifornimento dei mezzi d'opera, o di altri materiali inquinanti, la Ditta e il Direttore Responsabile devono disporre l'immediata bonifica dei terreni contaminati ed il recapito con mezzi idonei dei materiali risultanti da tale operazione nei luoghi appositamente stabiliti in attuazione delle normative vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. In tutti i casi il Direttore Responsabile, deve dare tempestiva comunicazione dell'evento al Comune.
   c. Gli impianti di prima lavorazione del materiale estratto che utilizzino acque per le operazioni di lavaggio, devono adeguare il prelievo idrico orientandosi verso la massima economia possibile allo stato delle tecnologie esistenti, attraverso il riciclaggio delle acque utilizzate. I prelievi da falde captate per usi idropotabili devono essere sostituiti da altri provenienti da falde più superficiali o da forniture dell'acquedotto industriale.
3. Al fine di tutelare gli acquiferi sotterranei nelle cave di piano, quando non altrimenti specificato, e salve le profondità massime e le prescrizioni indicate all'art. 21, è necessario:
   a. adottare tutti gli accorgimenti tecnici per non intercettare la falda;
   b. rispettare le specifiche prescrizioni del PTCP e del PTA in materia di tutela delle acque sotterranee.
   c. Nel caso in cu sia ammissibile l'escavazione in presenza di falda, ipotesi disciplinata all'art. 20, i piani di coltivazione devono contenere specifiche modalità operative per gli interventi di mitigazione degli impatti ipotizzati, al fine di non causare alcuna interferenza con gli acquiferi sotterranei;
   d. mantenere le fasce di rispetto intorno ai punti di prelievo di acqua destinata al consumo umano secondo le prescrizioni: del DLgs 152/2006 art 94; delle NTA del PTA e delle delibere della Giunta regionale per l'istituzione di zone di rispetto e zone di protezione allargata dei pozzi con criterio temporale.
4. In sede di predisposizione degli Accordi e di approvazione del piano di coltivazione il Comune deve assumere idonee misure per la tutela della falda. In particolare occorre attivare il monitoraggio qualitativo e quantitativo della falda, che deve essere effettuato attraverso la creazione di una rete di piezometri di controllo. Il monitoraggio deve conformarsi al protocollo tecnico concordato tra ARPA e Provincia di Modena al fine di specificare le prescrizioni tecniche minime (art 13) ed allegato alle presenti Norme denominato "ALLEGATO 1 – PRESCRIZIONI AMBIENTALI".
5. In attesa della definizione dell'Accordo ARPA – Provincia per l'attività di monitoraggio, quando non già predisposta e/o non adeguata, devono essere rispettati i seguenti requisiti tecnici minimi:
   a. per il polo/ambito estrattivo, dovrà essere predisposta una rete organizzata di piezometri posti a monte e a valle, secondo la direzione del flusso di falda, dell'areale oggetto di scavo;

b. ogni punto di monitoraggio dovrà essere costituito da una coppia di pozzi/piezometri captanti sia la falda freatica, più superficiale, che la falda più profonda. La profondità dei piezometri verrà definita caso per caso in relazione alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche dell'area interessata dalle opere di scavo sulla base di un apposito studio. In assenza di specifiche, i pozzi devono essere perforati ad una profondità di almeno 5 metri al di sotto del minimo livello raggiunto dalla falda nell'ultimo ventennio, allo scopo possono essere utilizzati anche pozzi esistenti. I pozzi o piezometri di controllo devono essere rivestiti ed attrezzati per le misure di livello e per i campionamenti periodici delle acque;
c. tutti i piezometri devono essere rivestiti ed attrezzati per le misure del livello piezometrico e per i campionamenti periodici delle acque; il diametro minimo del tubo piezometrico installato dovrà essere di 4'' senza mettere in connessione livelli acquiferi diversi;
d. la rete di monitoraggio dovrà essere attivata prima dell'inizio delle operazioni di scavo, permettendo una caratterizzazione della falda interessata, da utilizzare come bianco di riferimento ai successivi monitoraggi che saranno effettuati durante il corso delle attività di estrazione;
e. per i poli/ambiti estrattivi in cui è previsto l'insediamento di uno o più impianti di trattamento dei materiali litoidi, dovrà essere perforata una ulteriore coppia di piezometri, posta a monte e a valle dell'impianto secondo il deflusso della falda acquifera con caratteristiche tecniche analoghe a quanto indicato per le aree di cava. Anche per gli impianti di trattamento, la rete di monitoraggio dovrà essere già attiva prima dell'inizio delle attività, permettendo la caratterizzazione della falda interessata, da utilizzare come bianco di riferimento ai successivi monitoraggi che saranno effettuati durante il corso delle attività di lavorazione degli inerti;
f. i pozzi/piezometri posti a valle sia delle aree di cava che dei frantoi, dovranno inoltre avere caratteristiche strutturali tali da poter essere utilizzati come pozzi barriera in caso di sversamenti accidentali in particolare di idrocarburi ed oli minerali;
g. il monitoraggio delle acque, dovrà prevedere una frequenza di campionamento di almeno quattro campionamenti annuali, le cui analisi devono essere trasmesse entro 30 giorni dal rilievo a Comune Provincia ed Arpa. Una relazione sintetica deve essere allegata al rapporto annuale previsto dalle presenti norme;
h. per le cave che interessano la falda freatica è necessario effettuare, durante la coltivazione, campionamenti ed analisi stagionali delle acque del lago di cava;
i. la quota a cui deve essere riportato il fondo cava, al termine dell'intervento di recupero, se non indicata nelle Schede Monografiche dei singoli Poli o AEC, non potrà essere inferiore alla quota della massima escursione della falda registrata nell'ultimo decennio aumentata di 2 m:
j. i pozzi piezometrici devono essere chiusi e reso inaccessibile l'imbocco del pozzo mediante l'utilizzo di lucchetti a chiave uniformata.

ART. 46. DISTANZE (P)

1. La distanza delle cave da opere e manufatti di vario genere è regolata dall'art. 104 del D.P.R. n. 128 del 9.4.1959 e s.m. "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave", di seguito riportate.
2. Senza specifica autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Provincia sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di:

   2.A. 10 metri:
   a. da strade di uso pubblico non carrozzabili;
   b. da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;

   2.B. 20 metri:
   a. da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade, tramvie;
   b. da corsi d'acqua senza opere di difesa;
   c. da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette;
   d. da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;

   2.C. 50 metri:
   a. da ferrovie;
   b. da opere di difesa dei corsi d'acqua;
   c. da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi;
   d. da oleodotti e gasdotti;
   e. da costruzioni dichiarate "monumenti nazionali."

3. Si intendono altresì da rispettare le seguenti distanze:
   3.A. 20 metri:
   a. dai canali irrigui;
   b. da collettori fognari.
   3.B. 200 metri:
   a. da pozzi pubblici utilizzati per fini idropotabili, ciò solamente in assenza dell'individuazione da parte della Regione della zona di rispetto ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D. Lgs 152/2006; in tali ipotesi la distanza è quella prescritta dalla Regione;
   b. dal perimetro del territorio urbanizzato come definito dallo strumento urbanistico comunale o, in assenza di detta perimetrazione, dalla vigente normativa.
4. Devono inoltre essere rispettate eventuali distanze esplicitamente previste nei decreti attuativi di autostrade e viabilità primarie.
5. Le misure vanno prese dal ciglio superiore dell'escavazione al margine esterno dell'opera tutelata.
6. Deve inoltre essere garantita l'accessibilità dei manufatti di sostegno e di servizio di ogni rete tecnologica lineare secondo le norme dettate dai rispettivi enti concessionari della gestione.
7. La distanza minima dello scavo dalle proprietà confinanti é stabilita in sede di autorizzazioni a seguito dei risultati dei calcoli di stabilità delle scarpate. Quanto alla tutela del proprietario confinante trova applicazione l'art 891del codice civile in materia di profondità di scavo.

ART. 47. RISPETTO DELLE ALBERATURE (D)

1. Tutte le eventuali alberature di riconosciuto pregio esistenti, espressamente tutelate dalla LR 2/77 o dal PTCP o dal PSC-POC, anche se interne all'ambito di cava, devono essere conservate.
2. La distanza minima dal tronco all'orlo degli scavi, per le alberature da conservarsi, dove essere pari ad una volta e mezzo l'altezza della pianta, ciò vale in particolare per gli esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico e monumentale, sottoposti a tutela con atto regionale, ai sensi della LR 24 gennaio 1977, n. 2.

ART. 48. RISPETTO DELLE COSTRUZIONI DI VALORE STORICO, ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE (D)

1 In conformità all'art. 49 delle Norme del PIAE, il PAE ha esaminato le aree e ha verificato che nelle aree vi sono immobili di valore storico, architettonico ed ambientale espressamente tutelate dal PTCP o dal PSC-POC.
2 Nel caso in cui venga accertata la presenza di fabbricati o beni di valore di valore storico, architettonico ed ambientale il piano di coltivazione deve prevedere un'idonea distanza, tale da non compromettere in alcun modo l'integrità dei beni medesimi.
3 Il progetto di coltivazione deve inserire le prescrizioni necessarie a garantire la salvaguardia delle costruzioni di cui al precedente comma, comprendendo anche gli spazi correlati alla costruzione (corti, parchi e viali, fabbricati minori).
4 Eventuali proposte di escavazione, che prevedano la demolizione di edifici esistenti restano comunque subordinate al rilascio di regolare concessione edilizia di demolizione da parte del Comune.

ART. 49. RINVENIMENTI DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO E STORICO (P)

1. Fermo restando i divieti di localizzazione dell'attività di coltivazione previsti all'art. 10, qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione della cava, vengono alla luce reperti di interesse storico e archeologico, i lavori devono essere immediatamente sospesi. Inoltre, entro 24 ore dal ritrovamento il fatto deve essere comunicato all'autorità competente ai sensi di legge.
2. La stessa comunicazione, per conoscenza, deve essere trasmessa anche al Funzionario referente per le attività estrattive del Comune competente e al Responsabile facente funzione di Ingegnere capo della Provincia.
3. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.
4. In tale ipotesi, il Comune può concedere una proroga ai tempi di coltivazione, trattandosi di sospensione dell'attività per causa di forza maggiore. La proroga può essere pari al doppio del periodo di sospensione.
5. La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo i mezzi e la mano d'opera eventualmente occorrenti.

ART. 50. RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI (P)

1. Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione della cava vengano alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, la Ditta titolare della autorizzazione estrattiva è tenuta a darne immediata comunicazione direttamente alla competente Autorità Militare. Il medesimo obbligo sussiste qualora la notizia abbia notizie di una presunta esistenza di ordigni nell'area di cava.
2. All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici, o comunque di oggetto ritenuti tali, la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Sindaco.
3. I lavori potranno essere ripresi solo con il benestare scritto dell'Autorità Militare. In tale ipotesi, il Comune può concedere una proroga ai tempi di coltivazione, trattandosi di sospensione dell'attività per causa di forza maggiore. La proroga può essere pari al doppio del periodo di sospensione.
4. La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e mano d'opera eventualmente occorrenti.

ART. 51. TUTELA DELLA RETE VIABILE PUBBLICA (D)

1. La Ditta nel trasporto del materiale di cava (in Regione Emilia Romagna) deve attenersi a percorsi indicati nell' "Elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali" pubblicato sul BUR n°142 del 21-10-2004.
2. E' facoltà del Comune e/o dei Comuni interessati, qualora lo riscontrino necessario, imporre agli automezzi pesanti, diretti o provenienti da cave o da impianti di prima lavorazione, l'uso di percorsi alternativi (previa necessaria autorizzazione provinciale)o particolari fasce orarie o periodi per il transito, nonché l'immissione in incroci stradali più idonei od attrezzati al fine di evitare l'attraversamento di centri o nuclei abitati.
3. La Ditta è tenuta, sia durante le fasi di escavazione sia in quelle di sistemazione, ad evitare che i propri mezzi in uscita ed entrata dalle cave e dagli impianti di prima lavorazione imbrattino le strade pubbliche. A tal fine, compete alla Ditta medesima la pulitura della superficie stradale ovvero l'adozione di idonei accorgimenti che evitino tale inconveniente. (P)
4. In caso di inadempienza, il Comune deve imporre alla Ditta titolare dell'escavazione l'adozione di particolari accorgimenti entro un termine massimo da definirsi caso per caso. L'inadempienza o la non osservanza del termine di tempo imposto comporta la sospensione dei lavori di escavazione in tutta la cava. La pulitura sarà fatta quindi direttamente dal Comune, con addebito della spesa alla Ditta stessa. (P)
5. Le Ditte devono assumersi formalmente (accordo con i privati art. 24 LR 7/2004, o con specifico articolo della convenzione) tutti gli oneri connessi al ripristino della viabilità eventualmente danneggiata con il transito. Le strade di servizio alle cave devono essere allacciate alle strade pubbliche mediante accessi segnalati, larghi almeno 6 m ed asfaltati per almeno 100 m. Gli accessi indicati nelle tavole del Piano di Coltivazione, saranno gli unici abilitati al passaggio di automezzi pesanti in entrata ed in uscita dalle cave. Le strade di servizio devono essere chiuse all'accesso degli automezzi non utilizzati per l'attività di cava.
6. La strada di accesso deve garantire il transito dei mezzi d'opera, per cui deve essere dotata di massicciata di adeguato spessore.
7. Le Ditte esercenti devono infatti provvedere all'esecuzione di idonee soluzioni finalizzate ad ottenere l'abbattimento delle polveri e la rimozione dei fanghi prodotti dal trasporto dei materiali. La polverosità all'esterno dell'area di cava non può in ogni caso risultare superiore agli standard di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente.
8. Sulla superficie viaria può essere steso uno strato "antipolvere" al fine di contenere gli effetti di dispersione delle polveri in seguito al transito degli automezzi.
9. Il PAE demanda agli Accordi e ai Piani di coltivazione l'individuazione della viabilità per il trasporto dei materiali. Per quanto possibile deve essere evitato l'attraversamento dei nuclei abitati e in ogni caso occorre individuare le misure di mitigazione degli impatti dovuti al traffico, quali limiti di velocità e limiti orari di transito.
10. Il Comune deve verificare il rispetto dei tracciati approvati in sede di PAE e di progetto, prevedendo, in caso di violazione, opportuni provvedimenti di legge.
11. Nel piano di coltivazione approvato possono essere definiti ed autorizzati ulteriori interventi di minimizzazione degli impatti.

ART. 52. CONTENIMENTO DEL RUMORE (P)

1. Le attività di cava devono rispettare la disciplina in materia di tutela dall'inquinamento acustico vigente al momento dell'esercizio della cava.
2. In particolare, il livello sonoro equivalente misurato al perimetro esterno dell'area per attività estrattiva deve rispettare i limiti assoluti di immissione vigenti a seguito dell'adozione del Piano di Classificazione Acustica Comunale di cui alla L 447/1995 e successiva LR 15/2001.
3. L'incremento del rumore, espresso in termini di livello sonoro equivalente, dovuto al complesso delle attività di cava e al trasporto degli inerti e valutato in corrispondenza degli edifici limitrofi, non deve portare al superamento dei limiti assoluti e differenziali previsti dal DPCM 14/11/97.
4. In sede di esame dei progetti di coltivazione deve essere posta attenzione al percorso degli automezzi pesanti da e per l'area di cava.
5. Al fine di valutare gli effetti della cava e del trasporto degli inerti in termini di inquinamento acustico in sede di Verifica (screening) o di Valutazione di impatto ambientale, al progetto di coltivazione deve essere allegata la Documentazione di Impatto Acustico (DIA), redatta in conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella DGR 673/2004.

ART. 53. MATERIALI IDONEI PER LA SISTEMAZIONE FINALE DELLE AREE DI CAVA (D)

1. Il PAE individua per ciascun Polo od Ambito zonizzato le tipologie dei materiali idonei alla sistemazione finale delle cave, in conformità a quanto indicato nelle seguenti prescrizioni del PIAE.
2. Gli strumenti di attuazione, e gli elaborati di progetto di ripristino, recepiscono le indicazioni del PAE.
3. Per i ritombamenti, parziali o totali, di cava, si definiscono le modalità di impiego delle seguenti tipologie di materiali:
   a) materiali naturali sterili o vegetali provenienti dall'interno del Polo/AEC (terreno vegetale e terreno sterile accantonato ai sensi dell'art. 54). L'utilizzo di tali materiali non necessita di specifici controlli, al di fuori della rendicontazione complessiva di Polo/AEC del bilancio volumetrico materiali accantonati / materiali riutilizzati;
   b) materiali naturali sterili o vegetali importati dall'esterno del Polo/AEC:
      b.1) terre e rocce da scavo con le seguenti prescrizioni:
         1. le terre e rocce da scavo non devono essere state oggetto di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari necessarie per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale del sito di utilizzo;
         2. sia accertato che non provengano da siti contaminati sottoposti ad interventi di bonifica o di messa in sicurezza ai sensi del titolo V parte IV D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
         3. le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate e nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee;
         4. il materiale da utilizzare non sia contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del sito di utilizzo;
         5. le concentrazioni di eventuali contaminati siano inferiori a quelle fissate dalla colonna A della Tab. 1 Allegato 5 Parte IV DLgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
         6. il materiale sia certificato dal produttore e sia accompagnato da una attestazione di conformità;
      b.2) scarti di cava, materiali ghiaiosi e frammenti di roccia di natura scistosa, argillosa o marnosa, e simili. Nel caso di frammenti di roccia contenenti amianto o minerali radioattivi l'uso è consentito solo nelle cave di estrazione dello stesso.
      b.3) altre tipologie di materiale idoneo:
         1. composti provenienti dalla stabilizzazione della frazione organica separata dal rifiuto urbano, ed ammendanti provenienti da impianti di recupero di matrici organiche preselezionate, autorizzati ai sensi delle disposizioni normative vigenti: questi materiali possono essere utilizzati secondo le modalità ed in conformità alle normative vigenti, nonché alle direttive fornite dagli Organi competenti;
         2. inerti non naturali: è consentito l'uso esclusivamente per le cave di argilla previa comunicazione al Comune, da parte della Ditta, della provenienza, della attestazione mediante test di cessione del mancato rilascio di inquinanti, e con la prescrizione dell'accatastamento preventivo nei piazzali di cava dei volumi importati. L'utilizzo definitivo in cava potrà avvenire solo a seguito dell'attestazione di idoneità da parte del Comune o, ove sia possibile, da parte di Arpa, avvalendosi, se necessario, della campionatura periodica per la definizione delle caratteristiche dei materiali di riporto;
         3. limi derivati dai procedimenti di lavaggio dei materiali litoidi, provenienti dalla decantazione naturale, senza l'aggiunta di flocculanti: è consentito l'uso previa comunicazione al Comune e alla Provincia;

4. limi derivati dai procedimenti di lavaggio dei materiali litoidi, provenienti da impianti di chiari-flocculazione, con addizione di flocculanti: in questo caso, fino a quando non sia certificata la loro reale innocuità e biodegradabilità, anche in condizioni di anaerobiosi, é necessario definire all'interno degli Accordi o dei Piani di Coltivazione:
    - ✓ le aree dove non è consentito il loro impiego (ad esempio le aree di protezione di pozzi o sorgenti captate ad uso idropotabile);
    - ✓ le aree dove è consentito il loro impiego, con particolari prescrizioni attuative (es. impermeabilizzazione del fondo, ecc);
    - ✓ al fine di garantire un elevato grado di tutela ambientale, gli organi competenti devono prevedere procedure specifiche di gestione e di controllo degli inerti non naturali e dei limi derivati dai procedimenti di lavaggio, con l'attivazione di verifiche analitiche periodiche. Deve inoltre essere definibile il percorso dei materiali, dal momento della produzione all'impiego.

c) materiali non idonei al ritombamento di cava:
1. materiali pericolosi o non pericolosi miscelati con materiali i primi;
2. materiali che provengano da siti contaminati sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V parte IV D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
3. rifiuti anche se destinati al recupero.
4. Non e' ammesso il ritombamento attraverso l'esercizio di nuove attività di discarica, fatte salve le autorizzazioni già rilasciate prima dell'entrata in vigore delle presenti norme.

d) limitazioni riferite ad aree specifiche:
1. all'interno delle aree di ricarica della falda, individuate dall'art. 28A delle NTA del PTCP-PTA (variante al PTCP in attuazione al PTA - approvata con DCP n.40 12/03/2008) e a monte o all'interno di campi acquiferi sfruttati o sorgenti captate per uso acquedottistico, non sono ammessi tombamenti di cava con materiali contenenti sostanze tali da contribuire allo scadimento qualitativo delle acque sotterranee, indicate nel D.Lgs. 31/2001;
2. all'interno delle aree di protezione di pozzi o sorgenti captate ad uso idropotabile individuate dall'art. 28A delle NTA del PTCP-PTA (variante al PTCP in attuazione al PTA- approvata con DCP n. 40 12/03/2008) non sono ammessi tombamenti di cava con limi provenienti da impianti di chiari-flocculazione.

e) il titolare dell'autorizzazione estrattiva e il proprietario del terreno sono in solido responsabili della qualità dei materiali di ritombamento immessi negli scavi, anche se conferitigli da terzi e rispondono degli interventi di bonifica che si dovessero rendere necessari.

4. (P) Trovano applicazione le norme contenute nel D. Lgs. 30 maggio 2008 n. 117 (Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2008, n. 157), nei limiti espressamente ivi indicati; continuano a trovare applicazione le prescrizioni contenute nelle presenti Norme e nelle Schede monografiche se ed in quanto non incompatibili col D. Lgs. 117/2008 e ss..mm.ii..

ART. 54. CONSERVAZIONE DEL TERRENO VEGETALE E DEI MATERIALI DI SCARTO (D)

1. Allo scopo di consentire un idoneo recupero agricolo o forestale, nelle fasi di escavazione il primo strato di terreno vegetale o agrario, per uno spessore pari ad almeno 0,5 m, deve essere conservato e depositato nelle vicinanze della parte scavata per essere poi riutilizzato nella fase di sistemazione finale.
2. Il sito destinato allo stoccaggio deve essere individuato negli elaborati progettuali di coltivazione di cava.
3. Il terreno agrario deve essere asportato anche in quelle superfici destinate al deposito temporaneo dei materiali di lavorazione o di scarto o di provenienza esterna, nonché le superfici destinate a rampe e corsie e ad accogliere le attrezzature di servizio, le aree di sosta dei macchinari ecc..
4. Il terreno vegetale deve essere conservato temporaneamente in cava o nelle immediate vicinanze in siti appositamente delimitati dagli strumenti attuativi, per essere ricollocato in posto a seguito della coltivazione qualora le modalità del recupero lo prevedano.
5. Gli accumuli temporanei di terreno vegetale non devono superare i 5 metri di altezza con pendenza in grado di garantire la loro stabilità; sui cumuli devono essere eseguite semine protettive e, se necessario, concimazioni correttive. Le caratteristiche chimico-fisiche del cappellaccio originario devono essere mantenute invariate.
6. E' vietato fare accumuli di terreno vegetale e/o di scarto di cava nei fossi o canali limitrofi interrompendo e/o deviando lo scorrimento naturale delle acque superficiali a monte ed a valle della cava.

7. Il terreno atto alla produzione vegetale non costituisce scarto di cava, ma non concorre al pagamento degli oneri nella misura del quantitativo necessario alla sistemazione finale della cava da cui è stato estratto.
8. Il materiale di scarto va collocato in aree a debole acclività e dotate di caratteristiche di buona stabilità.
9. In caso di eccedenza potrà essere utilizzato per il recupero vegetazionale delle cave cessate e/o per altre opere di bonifiche agricole o ambientali purché autorizzate dal Comune.
10. Il deposito di materiale di scarto al di fuori dell'area di cava deve avvenire nel rispetto della normativa vigente. Il materiale può essere utilizzato per colmate e sistemazioni finali di cave o per la copertura di discariche controllate.
11. I materiali e i terreni vegetali utilizzati per il ripristino devono essere adeguati alla tipologia di risistemazione agro-vegetazionale del progetto di coltivazione approvato.
12. Nelle valutazioni del collaudo di cava si terrà conto anche dell'idoneità del terreno superficiale di riporto.

ART. 55. CONTRIBUTO DEI MATERIALI PROVENIENTI DA INTERVENTI IDRAULICI O DI RINATURAZIONE IN AREE DEMANIALI AL SODDISFACIMENTO DEL FABBISOGNO PROVINCIALE DI INERTI DEL PIAE (P)

1. I quantitativi dei materiali ricavati da interventi idraulici di risagomatura, manutenzione o di rinaturalizzazione di corsi d'acqua, autorizzati al di fuori del regime della LR 17/91, se non riutilizzati per la sistemazione all'interno dei medesimi corsi d'acqua, devono essere computati e concorrono al soddisfacimento del quantitativo assegnato al PAE.
2. Altri materiali terrosi e ghiaiosi provenienti dalla realizzazione degli invasi a basso impatto ambientale previsti nella pianificazione di settore potranno essere utilizzati in conformità alle disposizioni della LR 7/2004.

ART. 56. COMPITI DELLA COMMISSIONE TECNICA INFRAREGIONALE PER LE ATTIVITA' ESTRATTIVE (P)

1. Gli Accordi che abbiano ad oggetto la pianificazione di dettaglio e la disciplina dell'attività estrattiva e le Convenzioni, e comunque i progetti di coltivazione e di recupero prima del rilascio delle autorizzazioni, devono essere trasmessi alla Provincia, che provvede ad esprimere giudizio di conformità al PIAE, sentito il parere della Commissione infraregionale delle attività estrattive.

ART. 57. NORMA TRANSITORIA E FINALE

1. Nel caso di contrasto tra le norme del presente PAE e quelle della Variante generale del PIAE 2008 unitamente alle prescrizioni contenute nelle Schede Monografiche, trovano applicazione queste ultime e devono essere disapplicate le prime.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presenti norme trovano applicazione le Norme della Variante generale del PIAE 2008 e quanto indicato nelle relative Schede Monografiche.

ALLEGATO 1 - PRESCRIZIONI AMBIENTALI COMUNE DI SASSUOLO

Premessa

Ai sensi dell'art. 13 delle NTA del PIAE 2008, le prescrizioni specificate in relazione ai pareri ARPA, alla Valutazione d'Incidenza e ad ogni altro atto assunto da Autorità con competenze in materia ambientale - se diverse da quelle che derivano da disposizione statale e regionale ed immediatamente efficaci - sono vincolanti solamente in caso di modifica delle aree e dei volumi previsti nel PAE del Comune di Sassuolo approvato prima del PAE 2008.

Le prescrizioni inoltre possono essere specificate, nel caso anche modificate, sulla base di una valutazione più puntuale in sede di Accordo e di esame del progetto di coltivazione .

Pertanto sulla base di quanto sopraesposto le prescrizioni di cui al presente allegato non si applicano al Polo estrattivo n.6 "Via Ancora" in quanto il Comune di Sassuolo ha approvato un piano di monitoraggio ambientale che costituisce parte integrante del Piano Particolareggiato stesso, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.86 del 10.07.2001, ulteriormente specificato dal Progetto di Attuazione del Piano Particolareggiato del Polo estrattivo n.6 "Via Ancora", approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.207 del 28.10.2003. Detto piano di monitoraggio è stato concordato con Arpa Distretto Territoriale di Sassuolo-Vignola e da essa ha ottenuto parere favorevole espresso con nota del 10.04.2001 (sub prot. 2503/R), assunta agli atti del Comune di Sassuolo il 24.02.2001 (sub prot. 12299).

Il piano di monitoraggio deve essere eventualmente modificato adottando i criteri individuati dalla Variante Generale al PIAE e conformandosi al protocollo tecnico concordato tra ARPA e Provincia di Modena nel caso in cui venga modificato il perimetro del polo 6 ai sensi degli artt. 18 e seguenti delle NTA del PIAE.

POLO 6

Acque sotterranee

Dovrà essere realizzata una nuova rete di monitoraggio delle acque sotterranee progettata sulla base di uno specifico studio idrologico ed idrogeologico di dettaglio, adeguato alla conformazione morfologica del polo corredato da un programma di monitoraggio. Il progetto ed il programma di cui sopra dovranno essere sottoposti al parere di ARPA e prevedere un minimo di almeno 12 punti di misura/prelievo di cui 6 a monte e 6 a valle rispetto al flusso di falda; quelli a valle dovranno essere costituiti da una coppia di piezometri captanti gli acquiferi A0 e A1.

La frequenza di monitoraggio dovrà essere la seguente:

a) per tutti i piezometri dovrà essere previsto il monitoraggio in continuo del livello di falda;
b) per i piezometri di valle: monitoraggio idrochimico mensile fino al termine delle attività; trimestrale fino al collaudo finale del polo;
c) per i rimanenti piezometri: monitoraggio idrochimico trimestrale fino al termine delle attività; semestrale fino al collaudo finale.

Le aree di rifornimento carburanti, i depositi di oli ed altre sostanze pericolose, dovranno essere allestite in una area impermeabilizzata con sistema di raccolta di eventuali sversamenti accidentali.

I depositi di carburanti, oli ed altre sostanze pericolose, siano allestite all'esterno delle aree di cava, in aree appositamente attrezzate, anche per la raccolta di eventuali sversamenti accidentali di tali sostanze

Acque superficiali

Le acque piovane ricadenti nell'area di cava devono essere smaltite tramite un'adeguata rete di canali di drenaggio e di scolo, che dovrà essere rappresentata e descritta nelle cartografie del piano di coltivazione.

L'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni esterni deve essere evitato attraverso la costruzione di una adeguata rete di fossi di guardia intorno al ciglio superiore di coltivazione, collegati con la rete di smaltimento naturale e/o artificiale esistente. I percorsi dei fossi di guardia ed i punti di confluenza nella rete di smaltimento devono risultare nelle cartografie del piano di coltivazione, con indicazione delle pendenze.

Frantoi

Per i frantoi in attivita' le acque regimentate, dovranno essere convogliate in vasche di decantazione o impianti di chiari-flocculazione. Le acque avviate allo scarico in acqua superficiale, in uscita dalle vasche di decantazione o dagli impianti di chiari-flocculazione dovranno essere periodicamente monitorate per definire il contenuto in solidi sospesi, e la eventuale presenza di idrocarburi o di altri inquinanti (flocculanti). I risultati della analisi chimico-fisiche delle acque scaricate, dovranno essere autorizzati e risultare conformi ai requisiti normativi vigenti.

Nelle aree di cava in cui sono presenti impianti di trattamento, considerando l'elevata idroesigenza di queste attività, dovrà essere effettuato un ricircolo almeno dell'80% delle acque utilizzate negli impianti di lavorazione dei materiali litoidi. Dovranno inoltre essere previsti dei sistemi di recupero delle acque meteoriche.

In caso di utilizzo di acque sotterranee, dovranno essere installati contatori volumetrici sia per pozzi nuovi (da perforare), che per pozzi esistenti; i dati di emungimento mensili dovranno essere inseriti all'interno della relazione annuale della attività di monitoraggio.

Rumore/Polveri

Durante il transito dei mezzi, i cassoni di trasporto dovranno essere telonati.

Le vie di transito da e per i cantieri non asfaltate, durante il periodo estivo, ma anche in condizioni di situazioni meteorologiche particolari, dovranno essere mantenute irrorate con acqua; stessa cautela dovrà essere mantenuta per la viabilità all'interno dell'area di cava.

Mantenimento di tutte le superfici polverose, compresa l'area di scavo, ad un elevato grado di umidità mediante frequenti bagnature nei periodi più secchi, al fine di limitare la diffusione eolica ed il risollevamento della polvere da parte dei mezzi operanti e in movimento.

Si dovrà assicurare un'accurata pulizia delle vie d'accesso ai cantieri che utilizzano il sistema stradale già presente o di futura realizzazione, in particolare quando si trovino in vicinanza di un aggregato urbano.

Pavimentazione dei tratti di pista adiacenti ad abitazioni o a ricettori sensibili nonché quelli adiacenti all'eventuale pesa o ad altre eventuali zone di permanenza di personale di cava oltre a quelli di interconnessione con viabilità pubblica e asfaltatura della viabilità interna di accesso alla rampa.

Tutti i tratti pavimentati dovranno essere frequentemente lavati per rimuovere le polveri accumulate.

Come opera di mitigazione dovrà essere prevista la messa in opera di uno schermo naturale in terra lungo il perimetro della cava di altezza adeguata in relazione al recettore presente. Nel caso in cui ci siano edifici abitati permanentemente all'interno dei perimetri pianificati, dovranno essere previste barriere a doppia funzione antirumore e antipolvere e, in caso di necessità, l'asfaltatura ed il lavaggio delle piste eventualmente adiacenti.

Controllo annuale dei gas di scarico e del buon funzionamento del motore dei mezzi, anche se solo impiegati nelle attività di cava.

Dovrà essere previsto un piano di monitoraggio delle polveri totali, PM10 ed eventualmente altri parametri individuati come significativi delle lavorazioni effettuate e del traffico indotto, con frequenze e modalità opportune che verranno definite per la singola situazione in accordo con le Autorità competenti. Il monitoraggio dovrà essere effettuato almeno una volta l'anno durante il periodo estivo.

Gli impianti fissi dovranno essere dotati di sistemi di abbattimento per le polveri secondo migliori tecnologie.

Dovranno essere effettuati dei controlli sui silenziatori degli automezzi circolanti e sulla rumorosità degli impianti di trattamento. Gli automezzi e le macchine operatrici in uso, anche se solo impiegate nelle attività di cava, dovranno essere sottoposte a verifica annuale per quanto riguarda l'integrità strutturale del dispositivo di scarico.

Le macchine operatrici utilizzate per le escavazioni dovranno essere conformi al D. Lgs. 04/09/2002 n° 26, sia come singola sorgente sonora che come sorgente complessiva.

Dovranno essere previsti orari di uso delle vie di transito, soprattutto per quelle di maggior traffico, rispettosi delle altre attività antropiche esistenti.

Riduzione della velocità di transito degli autocarri da trasporto da 50 a 40 km al fine di ridurre l'entità del SEL relativo all'evento di transito.

Nei casi in cui siano presenti edifici abitati permanentemente entro 50 m dal perimetro di escavazione e/o dalla viabilità privata di cava, ovvero nel caso in cui siano presenti ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di riposo, percorsi-natura, oasi, parchi urbani o aree importanti di parchi extraurbani, etc.) entro 100 m da tali elementi, dovranno essere previste barriere antirumore (anche in forma di terrapieni costituiti da materiali di scarto dell'attività e successivamente inerbiti) opportunamente posizionate ed adeguatamente dimensionate per ridurre il livello di pressione sonora sui singoli ricettori.

Gli impianti di frantumazione dovranno essere dotati di strutture fonoassorbenti.

Per quanto riguarda l'impatto acustico si confermano le prescrizioni vigenti.

Dovranno essere inviate agli enti competenti gli esiti dei controlli SPSAL.

Compatibilità idraulica

Per l'attuazione del Polo 6 in coerenza con lo "Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del Fiume Secchia da Lugo alla confluenza in Po", occorre che le profondità di scavo, nel contesto in esame, non superino la quota di fondo alveo, per ragioni idrogeologico-ambientali e per il rischio di inalveazione (il fiume Secchia è qui soggetto ad instabilità morfologica).

Prescrizioni ATO per il Polo 6-Sassuolo.

Fermo restando quanto previsto dal DLgs152/06, si applicano le prescrizioni che seguono da aggiornare in fase attuativa in base alla disciplina vigente al momento dell'esame dei progetti definitivi solo se più cautelative rispetto alla tutela della risorsa idrica per il consumo umano:

- dovranno essere previsti, nell'ambito dei lotti annuali d'escavazione, dei sublotti a durata semestrale nei quali la realizzazione dello strato impermeabilizzante di fondo, descritto successivamente, dovrà precedere l'escavazione del lotto semestrale successivo;
- per ogni sublotto di ripristino morfologico interessato dall'area di rispetto dei pozzi dovrà essere realizzato uno strato impermeabilizzante di fondo in argilla naturale proveniente da cave, che dovrà essere opportunamente rullato e compattato fino al raggiungimento di almeno 1 m di spessore e dovrà avere un coefficiente di permeabilità $\leq$ a $1x10^{-6}$ cm/s; in riferimento al singolo sublotto il raggiungimento di tale valore di permeabilità dovrà essere testato mediante la realizzazione di almeno una prova di permeabilità in sito o in laboratorio, su campione indisturbato. I risultati di tale prova dovranno essere fatti pervenire al Comune, che avvallerà o meno il completamento del ripristino;
- il ripristino delle successive quote oltre il metro suddetto e dei sublotti non interessati dall'area di rispetto dei pozzi avverrà secondo le seguenti modalità:

dovrà essere tenuto a cura del gestore un registro di carico dei materiali ingressati che ne indichi quantità, provenienza e tipologia;

inoltre si prescrive che:

- l'utilizzo di limi derivati da procedimenti industriali di lavaggio dei materiali litoidi è consentito solo se palabili e ottenuti senza l'utilizzo di additivi flocculanti;
- dopo il ritombamento con i materiali indicati all'art.54 delle NTA del PIAE dovrà essere prodotta una mappatura dei materiali, ad esclusione dello strato impermeabilizzante di fondo in argilla, e dovrà essere prelevato, in base alle prescrizioni di cui all'Allegato n. 2 del D.M. 471/1999, almeno un campione in doppio per ogni tipologia merceologica fino a quantità pari a 5.000 m^3; per quantità superiori dovrà essere prelevato un campione in doppio ogni 5.000 m^3 o frazione di essi (vedi tabella esemplificativa seguente).

Quantità (m^3) per tipologia merceologica	**Numero di campioni (doppi) per tipologia merceologica**
$Q \leq 5.000$	N = 1
$5.000 < Q \leq 10.000$	N = 2
$10.000 < Q \leq 15.000$	N = 3
$15.000 < Q \leq 20.000$	N = 4
$20.000 < Q \leq 25.000$	N = 5
…	…

Il Comune si riserva di chiedere ulteriori campioni in base all'origine dei materiali. Di questo doppio campione uno dovrà essere messo a disposizione di ARPA, per le eventuali contro analisi, e l'altro dovrà essere analizzato da un laboratorio certificato SINAL in riferimento ai seguenti parametri, di cui alla Tabella 1 dell'Allegato n.1 del D.M. 471/1999: Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Mercurio, Nichel, Piombo, Benzene, Etilbenzene, Stirene, Toluene, Xilene, Idrocarburi Leggeri C < 12 e Idrocarburi pesanti C > 12. I valori dovranno rispettare i limiti fissati dalla colonna A, Tabella 1, Allegato1 del DM 471/1999;

- i risultati delle analisi di cui al punto precedente dovranno essere comunicati al Comune entro 30 gg. dal termine delle operazioni di sistemazione in cava dei materiali di ripristino. Nel caso di non rispetto dei limiti la Ditta esercente dovrà provvedere, a suo completo carico, all'immediata rimozione dei materiali inquinati secondo le procedure previste dal DM 471/1999
- sull'atto fideiussorio nella causale dovrà essere specificato che gli importi, oltre a coprire i ripristini e le manutenzioni, copriranno anche eventuali danni ambientali, riconducibili all'attività estrattiva, che possano compromettere direttamente o indirettamente la qualità della risorsa idrica e/o la funzionalità dell'adiacente campo acquifero. Lo svincolo della fideiussione potrà avvenire dopo un anno dell'avvenuto ripristino dichiarato e verificato secondo le disposizioni comunali."

La profondità massima di scavo deve essere contenuta entro la profondità di 10 metri dal piano campagna sia entro le Zone di Rispetto delle captazioni acquedottistiche sia entro le Zone di Riserva art. 28A PTCP.

Compatibilità idraulica
Per l'attuazione del Polo 6 in coerenza con lo "Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del Fiume Secchia da Lugo alla confluenza in Po", occorre che le profondità di scavo, nel contesto in esame, non superino la quota di fondo alveo, per ragioni idrogeologico-ambientali e per il rischio di inalveazioni (il fiume Secchia è qui soggetto ad instabilità morfologica).

Recuperi e sistemazione finale
Fatte salve le previsioni estrattive contenute nel PIAE previgente l'attuale Variante Generale 2008, alle nuove previsioni si applicano gli artt. 19 e 28 del PTCP 2008.
Conseguentemente per le nuove previsioni estrattive le aree ricadenti nei nodi ecologici complessi, nei corridoi ecologici primari, nei nodi ecologici semplici, nei corridoi ecologici secondari e nel connettivo ecologico diffuso, aree meglio individuate nella specifica cartografia del PTCP, la destinazione finale deve essere a carattere naturalistico e comunque coerente con le finalità della rete ecologica.
Il progetto di recupero deve essere conforme alle Linee guida per la progettazione e realizzazione delle reti ecologiche di cui all'art. 27 comma 5 (D) del PTCP 2008, che la Provincia si è impegnata ad assumere entro due anni dall'approvazione del Piano.
Le modalità di recupero delle nuove previsioni estrattive che coinvolgono aree collocate all'interno dei principali ambiti di paesaggio (carta 1.1 PTCP 2008) devono essere funzionali al perseguimento degli obiettivi specifici di riqualificazione dell'ambito

Prescrizioni Valutazione di incidenza
Il recupero finale dovrà essere prioritariamente di tipo naturalistico.
Dovrà essere prevista la realizzazione di fasce tampone perimetrali a nuove aree estrattive a vegetazione erbacea o arboreo-arbustiva (ove adeguate al contesto ambientale in cui sono inserite) e di ampiezza sufficiente inoltre l'escavazione dovrà procedere a lotti di estensione limitata nei momenti più critici per la nidificazione (marzo – giugno).
Si dovrà inoltre prevedere la realizzazione di macchie e siepi con specie arboree e/o arbustive che producano frutti o semi eduli con preferenze per quelli che permangono fino al tardo autunno o l'inverno.
Procedere per piccoli lotti di escavazione e attuare immediatamente dopo gli interventi di ripristino per la destinazione finale.
Dovrà essere garantita la costante bagnatura della viabilità di servizio, dei piazzali di carico, del materiale trasportato con i mezzi i quali dovranno anche essere muniti di teloni di chiusura della parte superiore del vano di carico, al fine di ridurre l'emissione di polveri.
Negli invasi o zone umide, ove realizzabili e adeguati al contesto ambientale, dovranno essere creati microhabitat mediante la predisposizione di aree perimetrali a pendenza 1/7 – 1/10 per un'ampiezza di almeno 10 m allo scopo di garantire un adeguato battente d'acqua anche nel caso di abbassamento del livello idrico, e sinuosità o rientranze nelle rive mettendo a dimora specie igrofile cespugliose fino al bordo dell'acqua per creare habitat per favorire la riproduzione degli uccelli acquatici.
Dovranno essere utilizzate tutte le tecniche possibili al fine di non intorbidire le acque superficiali con le acque di lavaggio dei materiali inerti e tutelata la vegetazione idrofitica di interesse conservazionistico insediatasi alla fine dell'attività estrattiva nelle eventauli vasche di decantazione.
Compatibilmente con le condizioni di sicurezza dovranno essere conservate pareti verticali o sub-verticali a matrice argilloso-sabbiosa, sabbiosa o ghiaiosa per favorire l'insediamento di Topino, Gruccione, Martin pescatore.
Garantire percorsi dei mezzi di cava esterni al sito Natura 2000 ed alle sue adiacenze almeno nel periodo febbraio – luglio.

AEC CA' DEL BOSCO DI SOTTO

Acque sotterranee
Realizzazione di una rete minima di punti di monitoraggio.
Frequenza monitoraggio acque sotterranee semestrale fino al termine delle attività e annuale fino al collaudo del ripristino.
I depositi di carburanti, oli ed altre sostanze pericolose, siano allestite all'esterno delle aree di cava, in aree appositamente attrezzate, anche per la raccolta di eventuali sversamenti accidentali di tali sostanze

Acque superficiali
Le acque piovane ricadenti nell'area di cava devono essere smaltite tramite un'adeguata rete di canali di drenaggio e di scolo, che dovrà essere rappresentata e descritta nelle cartografie del piano di coltivazione.
L'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni esterni deve essere evitato attraverso la costruzione di una adeguata rete di fossi di guardia intorno al ciglio superiore di coltivazione, collegati con la rete di smaltimento naturale e/o artificiale esistente. I percorsi dei fossi di guardia ed i punti di confluenza nella rete di smaltimento devono risultare nelle cartografie del piano di coltivazione, con indicazione delle pendenze.

Rumore/Polveri
Durante il transito dei mezzi, i cassoni di trasporto dovranno essere telonati.
Le vie di transito da e per i cantieri non asfaltate, durante il periodo estivo, ma anche in condizioni di situazioni meteorologiche particolari, dovranno essere mantenute irrorate con acqua; stessa cautela dovrà essere mantenuta per la viabilità all'interno dell'area di cava.
Mantenimento di tutte le superfici polverose, compresa l'area di scavo, ad un elevato grado di umidità mediante frequenti bagnature nei periodi più secchi, al fine di limitare la diffusione eolica ed il risollevamento della polvere da parte dei mezzi operanti e in movimento.
Si dovrà assicurare un'accurata pulizia delle vie d'accesso ai cantieri che utilizzano il sistema stradale già presente o di futura realizzazione, in particolare quando si trovino in vicinanza di un aggregato urbano.
Pavimentazione dei tratti di pista adiacenti ad abitazioni o a ricettori sensibili nonché quelli adiacenti all'eventuale pesa o ad altre eventuali zone di permanenza di personale di cava oltre a quelli di interconnessione con viabilità pubblica e asfaltatura della viabilità interna di accesso alla rampa.
Tutti i tratti pavimentati dovranno essere frequentemente lavati per rimuovere le polveri accumulate.
Come opera di mitigazione dovrà essere prevista la messa in opera di uno schermo naturale in terra lungo il perimetro della cava di altezza adeguata in relazione al recettore presente. Nel caso in cui ci siano edifici abitati permanentemente all'interno dei perimetri pianificati, dovranno essere previste barriere a doppia funzione antirumore e antipolvere e, in caso di necessità, l'asfaltatura ed il lavaggio delle piste eventualmente adiacenti.
Controllo annuale dei gas di scarico e del buon funzionamento del motore dei mezzi, anche se solo impiegati nelle attività di cava.
Dovrà essere previsto un piano di monitoraggio delle polveri totali, PM10 ed eventualmente altri parametri individuati come significativi delle lavorazioni effettuate e del traffico indotto, con frequenze e modalità opportune che verranno definite per la singola situazione in accordo con le Autorità competenti. Il monitoraggio dovrà essere effettuato almeno una volta l'anno durante il periodo estivo.
Dovranno essere effettuati dei controlli sui silenziatori degli automezzi circolanti e sulla rumorosità degli impianti di trattamento. Gli automezzi e le macchine operatrici in uso, anche se solo impiegate nelle attività di cava, dovranno essere sottoposte a verifica annuale per quanto riguarda l'integrità strutturale del dispositivo di scarico.
Le macchine operatrici utilizzate per le escavazioni dovranno essere conformi al D.Lgs 04/09/2002 n° 26, sia come singola sorgente sonora che come sorgente complessiva.
Dovranno essere previsti orari di uso delle vie di transito, soprattutto per quelle di maggior traffico, rispettosi delle altre attività antropiche esistenti.
Riduzione della velocità di transito degli autocarri da trasporto da 50 a 40 km al fine di ridurre l'entità del SEL relativo all'evento di transito.
Per quanto riguarda l'impatto acustico si confermano le prescrizioni vigenti.
Dovranno essere inviate agli enti competenti gli esiti dei controlli SPSAL.

Recuperi e sistemazione finale

Fatte salve le previsioni estrattive contenute nel PIAE previgente l'attuale Variante Generale 2008, alle nuove previsioni si applicano gli artt. 19 e 28 del PTCP 2008.

Conseguentemente per le nuove previsioni estrattive le aree ricadenti nei nodi ecologici complessi, nei corridoi ecologici primari, nei nodi ecologici semplici, nei corridoi ecologici secondari e nel connettivo ecologico diffuso, aree meglio individuate nella specifica cartografia del PTCP, la destinazione finale deve essere a carattere naturalistico e comunque coerente con le finalità della rete ecologica.

Il progetto di recupero deve essere conforme alle Linee guida per la progettazione e realizzazione delle reti ecologiche di cui all'art. 27 comma 5 (D) del PTCP 2008, che la Provincia si è impegnata ad assumere entro due anni dall'approvazione del Piano.

Le modalità di recupero delle nuove previsioni estrattive che coinvolgono aree collocate all'interno dei principali ambiti di paesaggio (carta 1.1 PTCP 2008) devono essere funzionali al perseguimento degli obiettivi specifici di riqualificazione dell'ambito.